

CCXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 9 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	8020	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (206)	8020	
PRESIDENTE	8020, 8057	
CALASSO	8020, 8049	
SANTI	8022	
FASSINA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	8022, 8036, 8039, 8041	
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i>	8027	
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	8030, 8036, 8039, 8041, 8049	
SABATINI	8034	
FERRANDI	8034	
CARAMIA	8036, 8039, 8041, 8044	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione (31)	8057	
PRESIDENTE	8057, 8060	
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>	8058, 8059, 8060	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	8058, 8060	
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	8058	
COPPI ALESSANDRO	8058	
AMBRICO	8058, 8060	
MAROTTA	8059	
Votazione segreta dei disegni di legge:		
Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie (339)	8072	
		Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (206) 8072
		Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943 non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione (31) 8072
		PRESIDENTE 8072
		Chiusura della votazione segreta:
		PRESIDENTE 8072
		Risultato della votazione segreta:
		PRESIDENTE 8073
		Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):
		PRESIDENTE 8072, 8073
		BELLONI 8073
		Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri:
		DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> 8073
		PRESIDENTE 8073
		Interrogazione (Svolgimento):
		PRESIDENTE 8075
		DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> 8075, 8077
		TARGETTI 8076
		Sui lavori della Camera:
		PRESIDENTE 8080
		Interrogazioni (Annunzio):
		PRESIDENTE 8080, 8081

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Proporrei di invertire l'ordine del giorno, rinviando alla fine della seduta la votazione segreta.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:**Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (206).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: il seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno. Il primo è quello degli onorevoli Scarpa, Lombardi Carlo e Ortona.

« La Camera, tenuto conto:

che la crisi derivata alla produzione del riso dalle limitazioni all'esportazione è causa di sensibile diminuzione del numero di mondariso che potranno essere occupate,

che, d'altro canto, il numero delle lavoratrici disoccupate aspiranti ad essere assunte a tale lavoro è di molto aumentato,

che la funzione del collocamento si rivelerà pertanto ardua e delicata,

fa voti

perché tale funzione venga esercitata dai lavoratori interessati che egregia prova hanno già dato di imparzialità e di autodisciplina ».

Non essendo presente alcuno dei presentatori, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Calasso:

« La Camera,

esaminata la posizione delle maestranze addette alla lavorazione della foglia secca e della foglia verde di tabacco, agli effetti del-

l'esercizio del collocamento della mano di opera;

ritenuto che quanto è stabilito dal progetto del Governo è di grave pregiudizio per gli interessi della categoria;

esaminata la posizione delle stesse maestranze, dei lavoratori boscaioli e degli addetti alla carbonizzazione, per quanto il progetto governativo prevede nei loro confronti in materia di assistenza sociale;

ritenuto che tali provvidenze sono inadeguate, e, anche, ingiuste per le sperequazioni che si stabiliscono fra gli appartenenti alle stesse categorie;

domanda che la legge in discussione sia emendata, in modo da dare sicurezza e tranquillità alle categorie interessate ».

L'onorevole Calasso ha facoltà di svolgerlo.

CALASSO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. I seguenti ordini del giorno sono stati già svolti:

« La Camera,

sottolineando i riflessi che la legge sul collocamento della mano d'opera avrà nei settori produttivi dell'agricoltura, auspica un equo e ragionevole coordinamento delle esigenze economiche e sociali dei lavoratori della terra con le possibilità di sviluppo della proprietà terriera, la quale deve essere assicurata in tutta la sua capacità produttiva con l'applicazione di norme, che non esasperino il processo della produzione, facendo venir meno al proprietario la certezza di un giusto reddito e di una giusta remunerazione ai suoi lavori;

considerato che nelle profonde divergenze, che sorgeranno per effetto dell'attuazione delle norme stabilite per la disciplina del collocamento della mano d'opera, sia necessario che la legge tuteli anche in pieno gli interessi dei datori di lavoro, accordando loro la possibilità di esercitare e difendere, a parità di condizioni, in seno alle commissioni provinciali e comunali i loro diritti;

considerando, ancora, che la stessa legge in esame, in attesa che intervenga la riforma di tutto il sistema di previdenza sociale, impegna il processo produttivo e lo aggrava di tutte le conseguenze, che derivano dalla disoccupazione, la quale pesa improduttivamente sull'agricoltura;

fa voti che le nuove norme stabiliscano una disciplina ispirata al concetto di equità e di reciproca comprensione tra le categorie interessate ».

CARAMIA.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

« La Camera,
mentre approva i concetti ispiratori della legge contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,
invita il Governo a tenere in particolare considerazione in sede regolamentare il particolare problema del collocamento della mano d'opera bracciantile, sì che l'emanazione della presente legge segni veramente per tutti i lavoratori la conquista d'una effettiva libertà del lavoro, sottraendone il collocamento ad ogni sfruttamento padronale e ad ogni settarismo di parte ».

ZACCAGNINI.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Martini Fanoli Gina:

« La Camera,
constatato che il presente disegno di legge esclude dalla disciplina del collocamento i lavoratori di case private, che attualmente sono soggetti alla speculazione di uffici privati,
rilevato inoltre che detti lavoratori e lavoratrici non sono ammessi al sussidio di disoccupazione e sono privi di qualsiasi assistenza.

fa voti affinché anche per questa categoria il collocamento sia affidato agli uffici eletti dai lavoratori e sia esteso anche ad esso il sussidio di disoccupazione ».

Non essendo presente l'onorevole Martini Fanoli Gina, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Segue quello dell'onorevole Grilli, che ha comunicato di rinunciare allo svolgimento:

« La Camera,
rilevato che il collocamento di Stato limita le libertà sindacali,
afferma che le libertà sindacali debbono venir salvaguardate anche in sede di collocamento dei lavoratori disoccupati ».

Segue quello degli onorevoli Cavallotti e Clocchiatti, già svolto:

« La Camera,
rilevate le condizioni di grave disagio in cui versano molte categorie di lavoratori involontariamente disoccupati ed attualmente esclusi dal beneficio del sussidio di disoccupazione,
afferma che il sussidio di disoccupazione deve essere garantito a tutti i lavoratori involontariamente disoccupati ».

Sono stati anche svolti i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,
rilevato che il collocamento di Stato può aumentare i contrasti sociali con grave perturbamento dell'ordine pubblico,
afferma la necessità che il collocamento sia affidato ai lavoratori per garantire la tranquillità sociale ».

GRAZIA, BOTTAI.

« La Camera,
constatato che affidando il collocamento dei braccianti agricoli ad un ufficio di collocamento statale si annulla il risultato di 50 anni di lotte sindacati, si nuoce alla categoria interessata ed allo sviluppo dell'agricoltura nelle plaghe coltivate dai braccianti,

invita il Governo ad emanare disposizioni di legge che in deroga a quanto stabilito dal disegno di legge in esame, affidino il collocamento dei braccianti agricoli ad organismi eletti dai braccianti stessi ».

CREMASCHI OLINDO, MARABINI.

Segue quello dell'onorevole La Marca:

« La Camera,
constatato che il collocamento affidato allo Stato limita il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione,
afferma la necessità che gli uffici di collocamento siano diretti da elementi liberamente eletti dai lavoratori interessati ».

Non essendo l'onorevole La Marca presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Segue quello dell'onorevole Bernieri:

« La Camera,
riconosciuto che il collocamento è una funzione pubblica,
ritiene che debba venir affidato ai lavoratori interessati e controllato dallo Stato ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

I presentatori dei seguenti ordini del giorno hanno comunicato di rinunciare allo svolgimento:

« La Camera,
di fronte al pericolo che l'obbligo di frequenza ai corsi per disoccupati limiti gravemente la libertà dei lavoratori,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

afferma il principio che l'iscrizione dei lavoratori disoccupati ai detti corsi deve essere volontaria ».

AMENDOLA PIETRO, AMICONE.

« La Camera, constatato che il collocamento di Stato annulla i diritti acquisiti dai lavoratori, afferma che il collocamento deve venir affidato ai lavoratori stessi o alle loro organizzazioni sindacali sotto il controllo dello Stato ».

SANTI.

Non essendo presenti i presentatori dei seguenti ordini del giorno, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento:

« La Camera, rilevato che il collocamento affidato ad organismi burocratici aumenta il malcontento fra i lavoratori e può aggravare i contrasti sociali;

afferma la necessità che la funzione del collocamento sia affidata ai lavoratori con elezioni dirette degli interessati ».

LIZZADRI.

« La Camera, convinta della straordinaria importanza che il problema del collocamento riveste per i lavoratori in generale e in particolare per le zone dove è più intensa la pressione della disoccupazione,

convinta altresì della necessità di dare a questa materia una disciplina concreta e realistica, la quale, senza improvvisazioni e senza astratte generalizzazioni, tenga conto dello sviluppo storico che il problema ha avuto in Italia, delle situazioni di fatto che si sono venute creando e che, particolarmente per le zone più sensibili, sono espressione della maturità delle classi lavoratrici italiane, nonché delle possibilità reali di un esperimento burocratico, e d'altra parte s'inquadri in un complesso organico di provvedimenti che tendano a dare attuazione alle norme costituzionali in materia sociale.

delibera di incaricare una Commissione di propri membri, da designarsi dalla Presidenza con criterio di rappresentanza dei differenti gruppi, di condurre una sollecita e diligente indagine nelle varie regioni d'Italia onde riferire alla Camera sul valore delle diverse esperienze fino ad oggi realizzate, affinché la Camera possa deliberare su questa materia con piena cognizione di causa ».

BASSO.

« La Camera, persuasa che, nell'esercizio del collocamento, preminente è l'interesse dei lavoratori, afferma che a base della regolamentazione di tale esercizio deve essere posto il principio della elettività da parte dei lavoratori stessi degli organi preposti al collocamento ».

GRIFONE, CAPALAZZA.

Rimangono i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

allo scopo di considerare le necessità del collocamento e dell'avviamento al lavoro nelle frazioni dei comuni,

invita il Governo

a dare ai collocatori comunali dei coadiutori scelti fra i lavoratori del luogo ».

CREMASCHI CARLO, DI VITTORIO, SIMONINI, PARRI, SANTI.

« La Camera,

considerato che per alcune categorie specializzate, come ad esempio lavoratori del mare, dello spettacolo, poligrafici, il collocamento è esercitato in forme speciali dalle organizzazioni sindacali o con partecipazione di esse,

fa voti

che in applicazione dell'articolo 23 il Ministro del lavoro, sentita la Commissione centrale, sollecitamente proponga al Presidente della Repubblica l'emanazione del decreto che dispone la regolarizzazione della situazione esistente costituendo gli Uffici speciali previsti dall'articolo 23 con apposite commissioni sulla base dell'importanza numerica delle Associazioni sindacali della categoria ».

CREMASCHI CARLO, DI VITTORIO, SIMONINI, PARRI, SANTI.

Qualcuno dei firmatari intende svolgerli? SANTI. Rinunzio allo svolgimento anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per la maggioranza.

FASSINA, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia discussione che si è svolta in quest'aula sul disegno di legge al nostro esame, potrebbe in certo senso dispensare il Relatore della maggioranza dall'intervenire ed aggiungere altre considerazioni a quante sono venute da diverse parti della Camera.

Ma, allo scopo di chiarire quello che io considero un po' un equivoco sul quale si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

è basata la discussione da parte della minoranza, ritengo doveroso un breve intervento.

L'onorevole Cavallotti, nel suo intervento a favore della proposta di stralcio dei titoli I e II presentata dall'onorevole Santi, esaminando la relazione che accompagna il disegno di legge, ha detto di aver avuto l'impressione che ad un certo momento la penna sia caduta di mano al deputato democristiano e sia stata raccolta dal sindacalista pavese.

Effettivamente io ho cercato nella relazione di mettere in evidenza i punti sui quali ogni gruppo aveva dimostrato di essere d'accordo e in tutta la mia attività in mezzo ai lavoratori ho sempre cercato, perchè lo ritenevo mio dovere, di porre in evidenza le ragioni che potevano costituire punti di consenso, anzichè accentuare quelli di dissenso e di contrasto. Perchè, ripeto, ritengo essenziale, quando si parla e si agisce in mezzo ai lavoratori, di cercare con ogni mezzo di mantenere almeno una unità sostanziale, anzichè seminare divisioni e odi nella classe lavoratrice.

Anche in questo mio brevissimo intervento cercherò di mantenermi su quella che è la mia strada ordinaria, e cioè chiarire senza acuire gli eventuali punti di dissenso.

Dobbiamo innanzi tutto precisare il carattere della legge. Questa legge tende a regolamentare l'avviamento al lavoro, e, nello stesso tempo, l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Ripetutamente si è fatto richiamo — dall'una parte e dall'altra — all'articolo 4 della Costituzione per dire, da parte dell'opposizione, che il richiamo a questo articolo 4 era fuori luogo.

Ora io faccio osservare che potremmo forse considerare fuori luogo, o almeno non completamente appropriato, il richiamo a questo articolo, se il Governo si fosse limitato a presentare un disegno di legge per cercare di regolare il collocamento e l'assistenza ai lavoratori disoccupati. Ma qualche volta — troppe volte — noi dimentichiamo che il Governo, invece, ha fatto anche altro, ha dato anche un contributo positivo all'applicazione e all'attuazione del principio contenuto nell'articolo 4. Non possiamo dimenticare — in ordine di tempo — la legge Fanfani per la costruzione di case ai lavoratori; le leggi — che sono attualmente all'esame del Parlamento — per incrementare l'edilizia e per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, le quattro leggi presentate dal Ministro dei lavori pubblici; la legge sulle

costruzioni navali; la legge (che dovremo esaminare al termine di questa discussione) per l'utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante l'incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo.

Queste leggi indubbiamente concorrono efficacemente a creare delle possibilità di lavoro; quindi, ad attuare il principio sancito dall'articolo 4 della Costituzione: cercare, nei limiti del possibile, di garantire a tutti i lavoratori una possibilità di occupazione.

Quindi, se il Governo poi ha riconosciuto che, malgrado tutto questo sforzo, non è possibile, nelle attuali circostanze, garantire il lavoro a tutti i cittadini, è naturale, è suo diritto e — starei per dire — si collega a questi altri provvedimenti legislativi anche quel provvedimento che tende a regolamentare l'avvio al lavoro e l'assistenza ai lavoratori disoccupati.

Il problema del collocamento — è stato ripetuto da tutti — è di grande importanza e (è stato detto da parte di alcuni oratori dell'opposizione) bisogna esaminarlo con assoluta serietà e senza preconcetti politici. Sono perfettamente d'accordo e, appunto per esaminarlo con assoluta serietà e senza preconcetti politici, io mi pongo la stessa domanda che hanno posto gli oratori dell'opposizione: e, cioè: affidare allo Stato la funzione del collocamento rappresenta una menomazione del prestigio delle organizzazioni sindacali dei lavoratori?

Questa è la domanda che è stata ripetutamente posta.

Io esprimo un concetto mio personale. Ho cercato di ragionare su questo argomento. Innanzi tutto, i lavoratori che cosa intendono per collocamento? Qual'è la conquista dei lavoratori? Evitare, eliminare la concorrenza fra lavoratori — concorrenza che esisteva quando il collocamento non era un diritto acquisito per i lavoratori — concorrenza fra i lavoratori che li portava, in condizioni di miseria, in periodi di crisi di lavoro, ad offrire la propria prestazione indipendentemente dai contratti di lavoro, quindi offrendosi a paghe inferiori a quelle che erano state concordate fra le organizzazioni sindacali.

Ora, questa è la conquista, secondo me, dei lavoratori. Ed era allora una conquista di classe, perchè lo Stato (ricordiamolo, onorevole Di Vittorio) era agnostico nei confronti dei vitali problemi dei lavoratori. Ed appunto per questo agnosticismo, i lavo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

ratori hanno dovuto lottare e bisogna riconoscere il merito delle organizzazioni sindacali che hanno guidato i lavoratori nella conquista di questo diritto. Ma quando, però, lo Stato non è più agnostico, anzi lo Stato dimostra di avere a cuore gli interessi della classe lavoratrice, gli interessi del lavoro, quando lo Stato fa proprie queste conquiste, noi non possiamo dire che sia una sconfitta per i lavoratori, anzi, secondo me, è l'affermazione di un diritto. Nella nostra Costituzione il Titolo III contiene le affermazioni di principio sui rapporti economici fra i cittadini. Quindi noi abbiamo uno Stato che è presente in tutti quelli che sono i problemi sociali. E allora, quando un problema di classe diventa un problema sociale, interessa tutta la collettività, cessa cioè di essere uno strumento nelle mani di una classe per investire lo stesso Stato di questo problema. Infatti, onorevole Di Vittorio, onorevoli colleghi (non voglio fare un dialogo con l'onorevole Di Vittorio), qualche riferimento noi possiamo averlo anche in altri campi.

I lavoratori hanno lottato sotto la guida delle loro organizzazioni sindacali; hanno lottato anche per conquistare il diritto ad una assistenza nei casi di malattia, il diritto alla previdenza sociale, il diritto di avere garantito un certo trattamento in caso di infortunio, di avere, insomma, una garanzia che il loro rapporto di lavoro nei confronti di una terza persona, di un privato, è anche un rapporto sociale nei confronti di tutta la collettività. Ma quando queste conquiste sono state attuate e sono entrate nella coscienza di tutti i cittadini, e quindi il problema da problema di classe è diventato un problema sociale, ecco che esse sono state affidate ad organi che sono, in definitiva, rappresentati dallo Stato stesso.

Gli Istituti di previdenza e di assistenza cosa hanno fatto? Hanno raccolto l'eredità delle casse mutue e, dalle prime forme embrionali di questa assistenza, è sorto il diritto dei lavoratori che va tutelato facendovi concorrere tutte le forze produttive, tanto che oggi siamo giunti — mentre in un primo tempo era il lavoratore che doveva con i propri mezzi garantirsi queste assicurazioni — a farle gravare sulla produzione, con accantonamenti di salario differito per far fronte alle necessità dei lavoratori nei momenti di bisogno. Ed allora, onorevoli colleghi, anche in questo caso io oso affermare che è una conquista delle stesse organizzazioni sindacali l'aver ad un certo momento imposto — non con agitazioni od altro, ma imposto alla

attenzione del Governo — il problema del collocamento e di conseguenza anche quello dell'assistenza ai lavoratori disoccupati.

Non direi, quindi, che le organizzazioni sindacali debbano ritenere il loro prestigio menomato se oggi il collocamento viene ufficialmente, con questa legge, demandato agli organi dello Stato; tutt'al più, noi possiamo chiedere e dobbiamo chiedere che il Governo sia sempre più sensibile alle esigenze sciali dei lavoratori, di modo che non solo questa parte di rivendicazioni, di conquiste dei lavoratori venga fatta propria dallo Stato, ma anche tutte le altre rivendicazioni legittime vengano realizzate di volta in volta che si presenti la condizione necessaria.

Oltre a questa, che per me è ragione fondamentale della necessità di affidare, il collocamento allo Stato, altra ragione è che lo stato di disoccupazione e quindi l'accertamento di esso è strettamente legato alle altre provvidenze, sancite nella stessa legge; provvidenze consistenti in sussidi di disoccupazione, in istituzione di cantieri scuola e di corsi di riqualificazione; tutto un complesso di provvidenze, che indubbiamente fanno maggiormente sentire la necessità di avere un accertamento serio, ufficiale dello stato di disoccupazione dei lavoratori, per evitare quegli abusi che, in definitiva, tornano di danno allo stesso buon nome della classe lavoratrice.

Non possiamo dimenticare, d'altra parte, gli inconvenienti che, in questo periodo di mancanza di leggi, si sono riscontrati. Dalle due parti, da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione, sono stati fatti larghi accenni a questi inconvenienti.

Per l'amore che io porto alla classe lavoratrice, proprio per il desiderio di non acuire i motivi di dissenso, desidero sorvolare su tutte queste cose, sulle documentazioni reciproche. Dobbiamo riconoscere che, in un momento nel quale la legge o non parla o dice quello che si vuole interpretare, ovunque si possono verificare degli abusi.

Anche a questi inconvenienti noi vogliamo ovviare con la nuova legge.

Io non so se l'onorevole Cavallari abbia mai provato a trovarsi disoccupato; io l'ho provato parecchi anni fa ed ho provato il tormento di dovere tornare a casa e sentirsi quasi in colpa per non aver trovato una occupazione, o perchè non si aveva la raccomandazione necessaria o per altro. Ho sentito, specie in quei momenti, la necessità di una unità fraterna fra tutti i lavoratori, disoccupati ed occupati.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Ecco perchè, consenta, onorevole Cavalari, io sono dispiaciuto nel sentirla chiamare i lavoratori non appartenenti ad una certa organizzazione sindacale « lavoratori crumiri », cercando di gettare il disprezzo su di loro. Possiamo essere in disaccordo su cento problemi, ma non dobbiamo mai portare in mezzo ai lavoratori questo dissenso, perchè quello che per noi può essere discussione verbale, fra i lavoratori può portare allo spargimento di sangue. E guai se noi portassimo la lotta all'interno stesso di una classe, che dovrebbe, almeno sui problemi essenziali, essere unita e concorde!

Questo, secondo me, è specialmente il compito dei sindacalisti e delle organizzazioni sindacali: sapere mantenere anche le eventuali polemiche su un piano elevato, in modo da non dare l'impressione ai lavoratori che si voglia seminare dell'odio, in modo che il lavoratore (che può anche interpretare in una maniera diversa quella che è l'intenzione di chi parla o scrive sui giornali) non abbia a vedere nel proprio compagno di lavoro un nemico da cui deve guardarsi e contro il quale deve combattere, forse prima ancora di combattere una battaglia sindacale contro le categorie padronali.

D'altra parte gli altri inconvenienti molte volte sono originati dall'eccesso di zelo dei dirigenti degli organi periferici. In qualche caso si è cercato di usare lo strumento del collocamento come un surrogato di coscienza sindacale; poichè, data la situazione in cui ci troviamo, non è concepibile che in tutti i lavoratori di ogni zona vi sia una coscienza sindacale, si cercava di usare l'arma del collocamento per convincere i lavoratori ad iscriversi all'organizzazione sindacale. Ciò rappresenta in definitiva, non certo per colpa dei dirigenti centrali ma per l'eccesso di zelo degli organizzatori periferici, una azione di coercizione della libera volontà del lavoratore che mai deve avere la sensazione che la sua possibilità di trovare occupazione o lavoro sia legata al fatto di essere iscritto ad una od all'altra organizzazione sindacale o partito. Quest'opera di distensione fra i lavoratori è necessario compiere: è nostro preciso dovere compierla, se vogliamo veramente che la classe lavoratrice abbia a sentire un'unità che può non essere organizzativa, ma che è data dal fatto che gli interessi sono uguali.

Vi è un ultimo argomento a favore della presente legge ed è questo. Lo traggio proprio dall'intervento dell'onorevole Maglietta, il

quale ha descritto la situazione in Sicilia, in Calabria e nelle Puglie. Ricordo di esser stato l'anno scorso a Polignano e di aver saputo che al mattino i lavoratori disoccupati si recano sulla piazza per trovare chi offra loro un'occupazione. Alla mia domanda come mai non vi fosse il servizio di collocamento e la confederterra non fosse efficiente in quel comune, mi è stato risposto, da un uomo non del mio partito ma piuttosto vicino ai settori dell'opposizione, che i lavoratori stavano scontando gli errori dell'organizzazione sindacale la quale, avendoli guidati in modo non rispondente agli interessi dei lavoratori in alcune agitazioni, ha fatto sì che alla sfiducia verso gli organizzatori sindacali corrispondesse anche la sfiducia verso l'azione dell'ufficio di collocamento.

Ecco, secondo me, un altro motivo, che consiglia di tener divisa l'azione dell'organizzazione sindacale dall'azione del collocamento, perchè in ogni momento, anche quando i nostri errori di sindacalisti dovessero far cessare la fiducia dei lavoratori verso l'organizzazione e le persone che la rappresentano, dobbiamo far sì che rimanga sempre la fiducia dei lavoratori nel veder rispettati i patti di lavoro e nel veder attuate quelle provvidenze, che non dall'una o dall'altra organizzazione, ma dallo Stato vengono predisposte ed emanate. Forse, con questa legge, può darsi che perdano qualche posizione di fatto i lavoratori dell'Emilia e della Romagna, ma ricordiamo anche la solidarietà che questi lavoratori dimostrano, consentendo di attuare in forme concrete il collocamento della mano d'opera e il rispetto dei patti salariali, ai lavoratori di quelle province dove invece il collocamento fino ad oggi non funziona, dove i lavoratori sono ancora abbandonati a loro stessi. Questo mi pare sia anche da valutare, e cioè quello che si rinuncia da una parte, se pure costituisce rinuncia, serve ad estendere a tutti i lavoratori quella che è stata la conquista delle regioni, che hanno sempre dimostrato un maggiore sensibilità sindacale. Naturalmente, la situazione di particolari categorie, di quelle categorie che tradizionalmente, anche per una dimostrata maggiore coscienza sindacale, hanno esercitato il collocamento, ed altre situazioni saranno vagliate in sede di regolamento o regolate con successivi provvedimenti.

Ma, sia ben chiaro, che non come strumento, come motivo di lotta contro le organizzazioni sindacali, noi dobbiamo vedere l'ufficio di collocamento di Stato, bensì

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

come riconoscimento della conquista dei lavoratori del diritto di avere un servizio di collocamento imparziale, che faccia rispettare i patti salariali e le leggi: ad esempio quella sull'imponibile della mano d'opera; quindi, come un'azione tendente a richiamare coloro che non rispettano questi accordi, coloro che non rispettano queste leggi, ad osservarle. Dunque, uno strumento che, se incontrerà la collaborazione leale delle organizzazioni sindacali, potrà effettivamente giovare ai lavoratori di tutta Italia, e in modo particolare ai braccianti agricoli. Ora, un brevissimo accenno alla parte che riguarda l'assistenza, perché vedete, l'onorevole Sacchetti ha riferito qui alla Camera una definizione del senatore Bosi, non so se appropriata, (dubito che sia appropriata) certamente non originale, cioè che questa legge sarebbe la legge del bastone e della carota. Ma è strano che da parte dell'opposizione si sia tenuto a mettere in evidenza il bastone — che mi lusingo di aver dimostrato non essere tale — e di tener nascosta anche l'umile carota. È, invece, necessario che i lavoratori conoscano lo sforzo che si compie nel settore dell'assistenza. La legge, come è noto, prevede l'erogazione del sussidio ordinario o straordinario nella misura di 200 lire al giorno, ed una integrazione per i familiari a carico (moglie e figli), nella misura di 60 lire per persona, e soprattutto attua un'altra rivendicazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra, e cioè l'estensione del sussidio di disoccupazione ai lavoratori agricoli, nonché agli impiegati che finora ne erano rimasti esclusi, per il fatto di avere iniziato la loro attività, quando ormai gli stipendi superavano le lire 1.500 al mese. Ma v'è inoltre un concetto nuovo, e mi pare che sia quello che più fa onore al Ministro del lavoro, cioè il concetto di non lasciare possibilmente nell'ozio il disoccupato, ma cercare di far utilizzare anche questo periodo disgraziato di disoccupazione, per un qualcosa di utile per sé e per la collettività.

C'è il motivo utile per sé perché quando abbiamo dei giovani che sono tornati dal servizio militare dopo 10-12 anni, ed erano partiti che avevano appena cessato di essere apprendisti, non possiamo sperare che essi siano degli operai formati, degli operai che possano avere una qualifica. Noi lo constatiamo: di questi reduci non facciamo altro che dei manovali, dei terrazzieri, che potranno lavorare finché si tratta di rimuovere macerie e costruire strade o ponti. Ma, in definitiva, andiamo continuamente

impoverendo la qualità della nostra mano d'opera.

Ecco quindi l'utilità sociale dei corsi di riqualificazione, che consentono a questi giovani di avere davanti a sé un avvenire che non sia quello del semplice manovale, sempre nobile, d'accordo, ma che non può trovare stabile occupazione né all'interno e tanto meno all'estero.

Vi è inoltre l'utilità per il Paese dei cantieri scuola: lavori di rimboschimento, lavori di bonifica montana ecc. Ho visto anche la proposta di emendamento dell'onorevole Di Vittorio il quale chiede di elevare la retribuzione di questi disoccupati, impiegati nei cantieri-scuola, ma io faccio questa osservazione: se noi diamo loro un salario normale, allora quei lavori diventano lavori pubblici comuni, e quindi bisogna assegnarli con regolare appalto, non rientrano più fra i compiti dell'assistenza del Ministero del lavoro, ma in quell'altro più vasto del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dell'agricoltura. Noi abbiamo parecchi comuni che si trovano nella necessità di attuare lavori e non hanno le possibilità finanziarie. Con questi cantieri scuola noi possiamo andare incontro alle necessità dei comuni montani, di quei comuni che non hanno entrate sufficienti per fare queste spese, e nello stesso tempo non teniamo in ozio questi lavoratori che sono alla ricerca di una occupazione. Ed anche il combattere l'ozio con questa forma mi pare che sia una benemerita sociale da parte del Ministro.

Altro io non ritengo di dover aggiungere. La legge — sono passati ormai 8-9 mesi — è urgente. Oggi è particolarmente urgente, perché vi sono, fra l'altro, i 15 miliardi di contributo dello Stato, e per i sussidi, e per le scuole di riqualificazione, e per i cantieri che attendono di essere destinati ai lavoratori disoccupati.

La legge risponde alle necessità, proprio per le ragioni che ho detto all'inizio, e cioè quando ho affermato che questa legge in definitiva integra un provvedimento legislativo tendente ad incrementare i lavori pubblici o le costruzioni edilizie da parte di privati: insomma integra quei provvedimenti che tendono a creare delle nuove e delle maggiori possibilità di lavoro.

La legge non è perfetta, siamo d'accordo: non è da oggi che lo ammettiamo.

La legge non è perfetta, ma siccome è una legge nuova, che tende a coordinare precedenti provvedimenti di carattere provvisorio ed a dare quindi stabilità a questo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEI 9 APRILE 1949

tentativo lodevole del Ministro del lavoro, io penso che solamente con l'attuazione e la pratica applicazione sarà possibile vedere se sarà il caso di fare dei ritocchi per renderla sempre più aderente alla necessità dei lavoratori disoccupati.

Non è quindi una legge perfetta, ma ciò che ci conforta è questo: da parte di quasi tutti gli oratori della opposizione è stata manifestata fiducia nel Ministro Fanfani. Questa fiducia il Ministro l'ha ben meritata e possiamo perciò essere tranquilli per ciò che riguarda l'applicazione della legge.

In queste ultime ventiquattr'ore, vi sono stati incontri fra maggioranza e minoranza per cercare di arrivare ad una soluzione, che fosse soddisfacente, e accogliesse le richieste accoglibili dell'una e dell'altra parte.

Lo spirito di reciproca comprensione dimostrato — credo di poterlo dire — da entrambe le delegazioni, cioè da parte delle rappresentanze della minoranza e della maggioranza, è una prova di come in tutti noi sia sentita l'esigenza di portare un motivo di distensione fra i lavoratori, di non acuire i dissidi che si sono verificati, e questa esigenza dovrà essere portata anche nel Paese. Questa esigenza, io mi auguro, sarà quella che guiderà, sia dall'una che dall'altra parte, nella applicazione di questa legge, ed allora noi potremo veramente dire di avere operato nell'interesse dei lavoratori, allora noi potremo dire che ancora una volta il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dimostrato di voler essere coerente ad una sua affermazione, e cioè che egli desidera essere il Ministro del lavoro e non il Ministro della disoccupazione, perché quando questa disoccupazione si verifica, allora il Ministro del lavoro cerca, con ogni mezzo, di attenuarne il disagio, di attenuare i sacrifici a carico dei lavoratori. Onorevoli colleghi, mi pare che su questa strada, su questo piano concreto di lavoro, noi possiamo essere tutti d'accordo, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ed io penso che da parte di tutti ci possa essere una collaborazione che dimostri al Paese, ed in modo particolare ai lavoratori che, quando si tratta di andare incontro alle necessità dei lavoratori, quando si tratta di ottenere e di dar loro quanto hanno bisogno, allora i deputati di tutti i partiti della Camera sentono di essere i rappresentanti in modo particolare dei lavoratori, e sanno superare le divisioni, per combattere tutti uniti questa battaglia, per dare tutti uniti questa collaborazione al Ministro ed al Governo, che vogliono an-

dare incontro a queste umane e sociali esigenze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore di minoranza.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo, al punto in cui siamo, svolgere la relazione di minoranza che mi ero proposto di svolgere, e il cui riassunto è in fondo sintetizzato nella relazione stampata che accompagna il disegno di legge.

Poichè il tentativo intrapreso da alcuni autorevoli colleghi dei vari Gruppi della Camera, dei Gruppi dell'opposizione, e dei Gruppi di maggioranza per cercare di raggiungere un accordo su qualche punto che permettesse anche all'opposizione di approvare nel suo complesso la legge — nonostante il punto di vista già espresso da numerosi oratori — è stato coronato da successo e un accordo parziale è stato raggiunto, noi possiamo rinunciare non soltanto a svolgere la relazione di minoranza, ma i Gruppi di opposizione rinunziano parimenti a pronunciare i discorsi, a svolgere gli ordini del giorno presentati, ritirano questi ordini del giorno, meno alcuni che non sono in contrasto con l'accordo cui alludo e ritirano tutti gli emendamenti, il che faciliterà il compito della Assemblea.

L'accordo che è stato raggiunto stamattina fra i Gruppi dell'opposizione e i Gruppi della maggioranza non è un accordo che possa essere definito pienamente soddisfacente, nè da una parte, nè dall'altra. È un accordo però che le due parti hanno ritenuto accettabile ed hanno accettato.

Noi ci auguriamo che questo accordo raggiunga il risultato che coloro che lo hanno promosso si sono proposti, il risultato cioè di determinare una nuova situazione nel Paese e, in modo particolare, nelle regioni che costituiscono i punti nevralgici relativamente alla questione del collocamento dei lavoratori.

Noi pensiamo che se l'accordo realizzato sarà applicato con la dovuta lealtà dalle parti, questo risultato possa essere raggiunto e possa determinare fra i lavoratori quell'atmosfera di fraternità e di solidarietà che dovrebbe regnare sempre fra tutte le persone oneste che vivono del proprio lavoro, a qualsiasi corrente, a qualsiasi partito, a qualsiasi organizzazione essi appartengano.

L'accordo di cui parlo è stato raggiunto anche sotto gli auspici autorevoli del Presidente dell'Assemblea, onorevole Gronchi, il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

quale si è prestato col fine tatto che lo distingue e con lo spirito di larghezza di vedute e di comprensione che egli porta nei tentativi di soluzione delle questioni più spinose. Egli ha presieduto alcune delle riunioni dei rappresentanti dei vari gruppi ed ha portato un contributo notevole alla realizzazione di questo accordo, che non potrà mancare di avere favorevole ripercussione nel Paese. Ed io — certo di interpretare il pensiero di tutti o di quasi tutti i colleghi dell'Assemblea — desidero esprimere i più vivi ringraziamenti al nostro Presidente (*Vivissimi, generali applausi*), perchè col suo contributo egli ha permesso al Parlamento di assolvere ad uno dei compiti nello stesso tempo più alti e più difficili e cioè di riuscire, dopo il dibattito largo delle idee e delle tesi opposte, a trovare il punto di conciliazione possibile degli interessi legittimi rappresentati dalle parti contrapposte. Realizzando questo scopo, auspicato già dall'opposizione nella relazione di minoranza che è allegata al disegno di legge, si eleva il prestigio del Parlamento rispetto al Paese e si permette ad esso di rendere al Paese stesso dei grandi servizi.

L'opposizione, quindi, ritira — come ho già detto — tutti gli emendamenti, e voterà la legge nel suo complesso. Questo non significa che l'opposizione ritenga che la legge nel suo complesso sia accettabile; l'opposizione non rinuncia alle critiche fondamentali che ha fatto a questa legge, specialmente per quanto si riferisce al Titolo II, cioè all'esercizio della funzione del collocamento. Noi abbiamo sostenuto e riconfermiamo il punto di vista che in uno Stato democratico, in una democrazia che non voglia essere solamente formale, le funzioni fondamentali in difesa di interessi generali di vaste categorie di cittadini devono essere affidati democraticamente ai cittadini stessi, i quali devono partecipare alla vita dello Stato, e alla vita pubblica, alla funzione pubblica non soltanto attraverso il Parlamento e le amministrazioni comunali e provinciali, ma attraverso tutte quelle funzioni che interessano il popolo e interessano il Paese. Noi riteniamo ancora che la soluzione più giusta del problema del collocamento e dell'esercizio del collocamento sia quella di affidare fondamentalmente ai cittadini interessati al buon esercizio di questa funzione e alla piena efficienza di tutti i servizi del collocamento, la funzione stessa. È un fatto che l'efficienza dei servizi di collocamento interessa direttamente e in modo concreto, vivo, esclusivamente i lavoratori.

Non è vero che interessi tutte le classi; interessa esclusivamente, o quasi, tutti i lavoratori: perciò noi abbiamo sostenuto, e restiamo della nostra opinione, che negli organi di esecuzione di tutti i servizi del collocamento, i lavoratori debbono avere la maggioranza, debbono avere, cioè, la maggiore responsabilità, perchè questa è condizione essenziale per assicurare il più normale servizio del collocamento ed avere il maggior rendimento.

Lo stesso accordo che noi abbiamo realizzato stamani, che ho definito accordo parziale che ci permette di votare la legge, non possiamo considerarlo pienamente soddisfacente per noi.

Ma ogni accordo che è il risultato di un compromesso fra parti che hanno punti di vista contrapposti, non può soddisfare pienamente nessuna delle parti. Tutti noi lo abbiamo accettato, e lo abbiamo fatto per due ragioni fondamentali. La prima è che, grazie a questo accordo, in alcuni casi e precisamente in quello delle commissioni comunali, i lavoratori riescono, sulla base dell'accordo, ad esercitare un'influenza più grande di quella che fosse loro permessa dal disegno di legge così com'è; la seconda è che questo accordo se, come giustamente osservava il collega Fassina un momento fa, rappresenta, come rappresenta, un arretramento rispetto alle posizioni conquistate, non da oggi, ma da decenni dai lavoratori italiani delle regioni più avanzate del nostro Paese, specialmente dell'Emilia, della Romagna e di altre regioni dell'Italia settentrionale, è un fatto che per quanto riguarda l'Italia meridionale e le isole questa legge, anche così com'è, con tutti i difetti che noi riscontriamo in essa, con tutte le critiche giuste, fondate, che noi abbiamo fatto e manterremo a questa legge, essa nel suo complesso rappresenta un progresso. Ed è giusto che i lavoratori delle regioni più avanzate giungano, in omaggio alla solidarietà nazionale, anche ad imporsi qualche sacrificio per portare un aiuto ai lavoratori delle regioni meno avanzate, aiutandole così ad avanzare anche esse per raggiungere lo stesso livello delle altre regioni.

Perché la Camera sia in grado di apprezzare questo accordo, io mi permetterò di leggerlo. L'accordo verte su alcune modifiche proposte all'articolo 26 della legge e, in modo particolare, al primo comma ed all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Al primo comma dell'articolo 26 della legge attuale, in base all'accordo realizzato

questa mattina tra i rappresentanti dei vari gruppi, si sostituirebbe quest'altro comma: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione provinciale, può autorizzare il prefetto a istituire con proprio decreto presso le sezioni di collocamento ed i collocatori-corrispondenti od incaricati — una commissione per il collocamento composta dal dirigente dell'ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati, su richiesta del direttore generale dell'ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica ».

All'ultimo comma dell'articolo 26, invece, si aggiunge il comma seguente:

« Il prefetto, sentita la commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del comune. I coadiutori sono nominati dalla direzione dell'ufficio provinciale del lavoro fra i lavoratori della frazione, sentita la commissione comunale, le eventuali remunerazioni dei coadiutori sono a carico del comune ».

Questo è il testo dell'accordo, che noi avremmo desiderato fosse presentato alla Camera e accolto come emendamento alla legge che stiamo per votare. Però, siccome questo fatto avrebbe richiesto il rinvio della legge al Senato e il suo ritorno alla Camera, e questo avrebbe richiesto un ulteriore ritardo all'applicazione delle misure che la stessa legge contiene in favore dei disoccupati, noi, al fine di evitare questo ulteriore ritardo, ci siamo messi d'accordo nel senso che il testo concordato fra i vari gruppi stamattina venga presentato alla Camera come un disegno di legge particolare ad integrazione e a parziale modifica dell'articolo di cui ho parlato della legge che stiamo per votare oggi.

Io sono convinto che questo accordo avrà nel Paese le conseguenze che noi ci auguriamo. Naturalmente questo richiede da parte di tutti la più assoluta lealtà nell'applicazione dell'accordo, e richiede in modo particolare, che da parte dei vari partiti politici, si concentri l'attenzione sull'importanza del collocamento della mano d'opera. Si sono verificati in alcune provincie dei fatti dolorosissimi, che hanno angosciato tutti e non potevano non angosciare qualsiasi uomo che avesse cuore. Quando avvengono dei conflitti, delle violenze gravi fra lavoratori, e avvengono attorno all'esigenza che è di tutti,

di cercare d'impiegare utilmente le proprie braccia e di guadagnarsi onestamente la vita, è un fatto che non può non angosciare, come dicevo, gli uomini di cuore. Molti di questi atti di violenza però, se non tutti, sono stati mascherati come prodotti da dissensi ideologici o da settarismo politico o da altre mascherature del genere.

Stiamo attenti, colleghi; i conflitti avvenuti in quelle regioni relativamente al funzionamento del collocamento non sono stati determinati da conflitti ideologici, dalla passione politica; sono stati — a mio giudizio — tutti determinati dai tentativi che da sempre, da quando sono sorti i sindacati in Italia, da quanto è stata posta la questione del collocamento, sono stati compiuti da datori di lavoro poco scrupolosi per cercare di scindere la massa dei lavoratori, di provocare la concorrenza fra i lavoratori sulla base del riconoscimento di certi privilegi a favore di alcuni gruppi e a detrimento di altri gruppi, per cercare di mettere i lavoratori in conflitto fra di loro, dividerli, indebolirli per giungere a batterli e a sottoporli ad una propria dominazione incontrollata!

Questa è la causa fondamentale di tutti i conflitti. Naturalmente non v'è nessun datore di lavoro il quale confessi di svolgere quest'opera per cercare di mettere in concorrenza i lavoratori fra di loro. Ognuno cerca di mascherare con qualche cosa di nobile e di elevato questa sua azione; ma questa mascheratura non deve ingannare coloro che seguono con passione e con disinteresse i problemi sociali che interessano e angosciano il nostro popolo!

Perciò noi esigeremo l'applicazione di questa legge nel senso che raggiunga lo scopo fondamentale di ogni legge che voglia regolare la questione del collocamento della mano d'opera: quello, cioè, di obbligare tutti i datori di lavoro — specialmente per quello che riguarda il bracciantato agricolo, i lavoratori dell'edilizia, i lavoratori di altre categorie (in modo particolare quelle non altamente qualificate, non specializzate) — ad assumere la loro mano d'opera attraverso gli uffici di collocamento, a limitare al minimo assolutamente e veramente indispensabile la concessione di richieste nominative da parte dei datori di lavoro, ad impedire che siano assunti lavoratori all'infuori dell'ufficio di collocamento, che deve funzionare per tutti, perché nessun datore di lavoro abbia la possibilità — col pretesto di particolare riconoscimento verso l'uno o l'altro gruppo di lavoratori — di provocare quel-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

la concorrenza e quei conflitti di cui ho già parlato e che sono alla base di tutti i perturbamenti che avvengono fra i lavoratori.

Noi lotteremo perché la legge venga effettivamente applicata nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole in modo particolare; noi lotteremo perché il fenomeno — vergognoso per il grado di civiltà del popolo italiano! — di datori di lavoro (come ricordava testé anche il collega Fassina) che vanno in piazza a cercare i propri lavoratori come si va alla fiera a comperare il bestiame, abbia a finire! Alcuni datori di lavoro ancor oggi, in qualche provincia d'Italia, dell'Italia insulare e meridionale, giungono a tastare i muscoli del lavoratore per sapere se devono assumerlo o non devono assumerlo!

Dobbiamo porre fine allo spettacolo, anche questo, mi si permetta l'espressione, vergognoso per il grado di civiltà del nostro popolo, di lavoratori che al mattino debbono andare in piazza assai presto e rimanere 3 o 4 ore in piedi ad attendere la grazia di un datore di lavoro che vada ad ingaggiarli, salvo poi, dopo due, tre, ed anche quattro ore di attesa, a ritornare ancora a casa senza lavoro.

Noi vigileremo con tutte le nostre organizzazioni sindacali — e ci auguriamo con l'appoggio di tutte le forze sinceramente democratiche del nostro Paese — che l'entrata in vigore di questa legge significhi la cessazione immediata di quei fenomeni e l'obbligo per tutti i datori di lavoro di assumere la mano d'opera all'ufficio di collocamento.

Io credo che se da parte di tutti verrà compiuto uno sforzo in questa direzione, il sacrificio, parziale sacrificio che si impone ai lavoratori delle regioni più avanzate, d'Italia accettando questa legge, ridondi effettivamente a favore dei loro fratelli del Mezzogiorno e delle Isole, che ne possono invece trarre un notevole giovamento.

La realizzazione di questo accordo, inoltre, per l'opposizione significa anche questo: che l'opposizione stessa comprova di non subordinare gli interessi immediati, più urgenti dei lavoratori, alle proprie preoccupazioni di ordine puramente politico.

L'opposizione si è battuta, come era suo dovere, per migliorare al massimo possibile questa legge. Non è riuscita, né poteva riuscire sul terreno parlamentare, ad ottenere i miglioramenti che avrebbe desiderato e che essa ha considerato e considera possibili. Tuttavia il suo sforzo è riuscito ad

apportare alcuni miglioramenti a questa legge. E nonostante che essa, nel suo complesso, non possa essere considerata soddisfacente, l'opposizione l'approva per quello che essa rappresenta per i lavoratori delle regioni meno avanzate d'Italia e perché non vengano ritardati i provvedimenti previsti dal disegno di legge in favore dei disoccupati. In tal modo l'opposizione conferma la sua volontà di servire in tutti i modi, con forza, con vigore, gli interessi dei lavoratori e del popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ferrandi, Cavallari e Avanzini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

mentre approva la legge per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati,

in ottemperanza alla esigenza unanimemente riscontrata di una provvida distensione degli animi che assicuri la più efficace applicazione della legge stessa;

invita il Governo:

a presentare un disegno di legge che deleghi il Presidente della Repubblica ad emanare un provvedimento di amnistia estintivo dei reati connessi alle lotte dei lavoratori che furono suscitate dai problemi relativi alla disciplina del collocamento della mano d'opera ».

L'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di parlare.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la lunga serie di interventi, che su questa legge si è avuta al Senato della Repubblica, prima, e, poi, alla Camera dei deputati, e la lunga serie di fatti e di abusi, denunciati nell'una e nell'altra circostanza, dimostrano, all'infuori d'ogni protesta formale, che il problema del collocamento in Italia era sinora tutt'altro che giunto ad una sistemazione senza equivoco.

Le montagne di lettere, di proteste e di reclami, che in meno di due anni sono giunti da parte di tutti i lavoratori italiani dei vari partiti nel mio ufficio, stanno a confermare che non per un capriccio, né per la volontà di imporre un punto di vista personale o di partito, il Ministro del lavoro ha sentito profondo il dovere di predisporre come uno dei primi provvedimenti della nuova attività legislativa del Parlamento, il provvedimento che ho

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

avuto l'onore di sottoporre all'esame e alla discussione del Senato e della Camera.

Io mi rendo conto, colleghi della minoranza, delle preoccupazioni che alcuni articoli del disegno di legge possono avere suscitato nell'animo, scusate il termine, di affrettati lettori. Ma, quando, come in alcuni casi ho potuto con piacere constatare, gli onorevoli colleghi hanno creduto loro dovere di dedicare parte del loro tempo alla lettura attenta degli atti del Senato, relativi alla discussione di questo disegno di legge, in quei casi l'esame attento della discussione avrebbe dovuto fornire le armi per ritrarre, dalla lettura di questo o quell'articolo, la prova che la legge era tutt'altro che una legge capestro. Difficilmente, credete, onorevoli colleghi, potrebbe il più insensibile degli uomini stare per parecchi mesi, per più di un anno, in un Paese come il nostro, così ricco, purtroppo, di miserie, alla testa di un ramo dell'Amministrazione, come quello del lavoro, e poi formulare leggi capestro per i lavoratori, senza dimostrare una insensibilità assoluta, una cecità completa alla realtà e ai dolori del nostro popolo.

Qualcuno degli onorevoli colleghi ha detto: le buone intenzioni del Ministro non ci servono.

Non ho chiesto in altra occasione, né oggi chiedo di fare affidamento sulle buone intenzioni del Ministro; per fortuna, i Ministri passano e, purtroppo, le leggi restano. Ma proprio un esame attento della legge, che in questo caso era stata proposta, dimostra come alcune preoccupazioni sono nate, forse, perché un residuo involontario di sospetto c'è in coloro, che si occupano di lavoratori e di lavoro, nei confronti del Governo.

Che ideologie ci dividano è una realtà, che sotto certi aspetti nella lotta politica è un bene; ma che anche quando ci troviamo di fronte a provvedimenti concreti, che affrontano concretissimi problemi assai vivi nel nostro Paese, non si debba compiere uno sforzo deciso e sincero per allontanare ogni sospetto e vedere la realtà quale è nei confronti del problema proposto, mi pare che sia una cosa, che non oso dire deplorabile, ma che rischia — come è avvenuto in questo caso — di far perdere del tempo prezioso. Ed il nostro tempo poco conta; conta il tempo che è fatto perdere alla collettività nazionale, la quale per la nostra lentezza, alla ricerca dell'ottimo, rischia di perdere quel po' di bene che alla collettività stessa sta dinanzi. Proprio l'esame di alcune richieste fatte dagli oratori di stamane nello svol-

gimento degli ordini del giorno, oltre che dagli oratori dei giorni passati, mi dimostra come, ove attentamente fosse stata considerata la legge, qualche intervento sarebbe apparso inutile. Io non mi addentrerò nella disamina di queste singole richieste; l'applicazione della legge dimostrerà a questi nostri colleghi con i fatti (che provano ben più dei ragionamenti) l'esattezza dell'interpretazione che in questo momento ho appena appena delineata.

Voglio riferirmi però — e non potrei fare altrimenti — ai due ordini del giorno che sono restati. Il primo, secondo l'ordine numerico degli articoli cui si riferisce, a firma degli onorevoli Cremaschi Carlo, Di Vittorio, Simonini, Parri, Santi, « fa voti che in applicazione dell'articolo 23, ecc. ». Ebbene, onorevoli colleghi, vi dico che non ho alcuna difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno per la ragione semplicissima che (come ha avuto più volte nel corso di questi mesi a dichiarare al Parlamento e come è riprodotto negli atti del Senato della Repubblica) era ferma intenzione del proponente della legge di volgere l'articolo 23 nella pratica attuazione secondo l'intendimento che è contenuto in questo ordine del giorno.

Quando l'onorevole Stuardi stamattina chiedeva che anche per i panettieri si applicasse l'articolo 23, egli mi offriva l'occasione per rispondergli, come ora faccio, che, in attuazione dell'articolo 23, anche il problema dei panettieri sarà sottoposto all'apposita Commissione centrale prevista dall'articolo 23.

Il secondo ordine del giorno adombra — mi pare in una forma parlamentariamente corretta — l'accordo cui accennavano gli onorevoli Di Vittorio e Fassina (rispettivamente Relatori per la minoranza e per la maggioranza). Anche l'ordine del giorno in cui « si invita il Governo, allo scopo di considerare la necessità del collocamento e dell'avviamento al lavoro nelle frazioni dei comuni, a dare ai collocatori comunali dei coadiutori scelti fra i lavoratori del luogo » costituisce un emendamento che sfonda, onorevole Di Vittorio, una porta aperta, come accennavo all'inizio di questo dibattito, in sede di pregiudiziale, rispondendo all'onorevole Santi, avvertendo che questa legge aveva ed ha ancora parecchi difetti (e vorrei divertirmi anch'io ad essere sui banchi dell'opposizione). Tuttavia sarebbe un errore scambiare per difetto alcune, non dico alcune così come diceva l'onorevole Santi, ma alcune porte aperte; ad esempio, quella lasciata con l'articolo 26, in cui non si prevede — e ha destato in me molta meraviglia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

constatare che soltanto gli onorevoli Zaccagnini e Grazia abbiano accennato a questo problema, mentre tutti gli altri, nel tumulto delle varie considerazioni, lo hanno dimenticato — come avviene il collocamento nelle frazioni dei comuni, che raggruppano, nei comuni della bassa emiliana, gran parte dell'intera entità della popolazione.

E più di una volta nei giorni scorsi, come già al Senato, non nelle 25 riunioni che in Assemblea abbiamo dedicato a questa legge, ma nel quasi centinaio di sedute che a questa legge abbiamo dedicato in commissioni e riunioni particolari, più volte ebbi a ripetere che la lacuna era stata lasciata volutamente per consentire, poi, di passare con quelle modalità che la stessa commissione centrale avrebbe potuto consigliare al Ministro, alla nomina dei coadiutori, degli ausiliari o dei delegati del collocatore comunale presso le frazioni. E se oggi, onorevole Di Vittorio, la maggioranza e la minoranza hanno trovato un accordo, nessuno più del rappresentante del Governo può dirsi felice di questo accordo. Ormai, è una nuova deformazione professionale che è entrata nella mia vita, quella di concludere accordi; e se una volta tanto, posso vedere che all'accordo giungono perfino i deputati, sia pure divisi da ideologie politiche così diverse, evidentemente, approfittando di questa deformazione professionale, non posso dirmi davvero che felice, tanto più che in questo caso l'accordo va incontro al Governo, e offre, cioè, una maggiore rapidità e una sicurezza maggiore di attuare quello che dovevano essere, almeno nelle intenzioni del Ministro, i disegni della pratica estensione dell'articolo 26 a località particolari dell'intera Repubblica italiana.

Vi è un terzo ordine del giorno, che in questo momento è stato letto dall'onorevole Presidente; quest'ordine del giorno invita il Governo a presentare un disegno di legge che deleghi il Presidente della Repubblica ad emanare un provvedimento di amnistia estintiva dei reati commessi dai lavoratori nella lotta che fu suscitata da problemi relativi alla disciplina del collocamento e della mano d'opera.

Invito gli onorevoli proponenti a non insistere oggi nella presentazione di questo ordine del giorno, ma a ripresentare il problema in occasione della presentazione di quel tale provvedimento, cui ho sentito accennare dall'onorevole Fassina e dall'onorevole Di Vittorio, perché oggi il Governo non si trova in condizioni di poter rispondere esau-

rientemente su questa questione e anche perché, consentitemelo, è presentato in una forma non molto precisa, e su questa materia, voi lo sapete per esperienza di tutti i paesi, conviene andare molto cauti, e valutare appieno la portata di provvedimenti di questo genere, ciò naturalmente, non significa una volontà del Governo di essere spietato, che del resto non è stata mai spietato, ma di andare in questa, come in tutte le circostanze, secondo legge, incontro ai dolori, soprattutto degli illusi, degli ingenui, degli ingannati, sia pure dalle apparenze.

Non spenderò parole, per difendere il progetto dalle accuse che qualche volta sono piovute anche in questa Camera: progetto suggerito dagli agrari! L'onorevole Caramia stamane mi ha prevenuto nella difesa, e in una maniera molto elegante per la verità, accusandomi a sua volta di aver fatto una legge contro gli agrari!

Nemmeno, spenderò parole per dimostrare che questo provvedimento non è contro il senso storico del progresso delle classi lavoratrici d'Italia. Conosco abbastanza, bene, anche per dovere professionale, la storia delle lotte del lavoro in Italia, ed anche di recente l'ho ripercorsa attentamente, per poter dire che nel segno ha colto l'onorevole Fassina oggi quando ha precisato che la lotta per il collocamento in Italia, svolta fra la fine del secolo precedente e l'inizio di questo, non ha il senso del tutto modernissimo di una lotta per avere il collocamento nelle mani delle organizzazioni sindacali. Questo è il senso modernissimo di oggi, ma allora aveva il senso di avere il collocamento, di istituire cioè, in un mercato abbandonato alla regola della libera concorrenza, una coalizione dei lavoratori per poter offrire — si è parlato di merce — le proprie forze produttive nelle migliori condizioni possibili.

E questa legge — accennavo sempre in discussioni preliminari — la quale, in un momento in cui i lavoratori italiani, per circostanze che voi mi esonererete dall'esaminare in questo momento, si sono divisi e tendono — parecchi fatti lo dimostrano purtroppo — a costituire propri uffici di collocamento in modo da presentarsi non unitariamente di fronte all'unità dei richiedenti il loro lavoro, ma divisi, mi sembra fondamentale per la tutela e la difesa dei lavoratori italiani, perché offre ad essi un punto di ritrovo e di unità.

La legge rappresenta un adattamento alle circostanze attuali per una difesa razio-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

nale e unitaria della classe lavoratrice nei confronti di altre categorie. La legge ha dovuto chiamare, in queste circostanze, in causa l'intervento del rappresentante dello Stato. Ma, non essendo ammalato l'ispiratore della legge da statolatria, egli ha voluto stabilire un'altra novità rispetto agli ordinamenti centrali, e cioè ha stabilito che al centro presso il Ministero, nelle provincie presso gli uffici provinciali del lavoro, i lavoratori fossero chiamati a controllare questa attività per constatare — ed anche reclamare e correggere se del caso — che questo intervento dello Stato viene non già a beneficio dei datori di lavoro, come qualcuno ha detto, né a beneficio del partito al Governo, ma viene davvero a maggiore beneficio delle categorie lavoratrici, in nome delle quali soltanto si interviene in queste situazioni.

Ringrazio l'onorevole Di Vittorio di aver ricordato quali benefici questa legge rappresenta per il centro e per il sud d'Italia. Per alcune zone del nord, ha detto l'onorevole Di Vittorio, e l'onorevole Fassina prima di lui, questa legge forse segna una battuta di arresto e qualche regresso. Onorevoli colleghi, se questa battuta di arresto volesse dire anche una sola stilla di sangue risparmiata, sarebbe una battuta di arresto ben pagata. (*Applausi al centro*). E voi lo sapete, purtroppo, come nella situazione sindacale politica, e soprattutto — è stato ben detto — di miseria di alcune zone rurali della Valle padana, vi siano tutti gli elementi per provocare, al benché minimo incidente o malinteso, qualche piccolo incendio, di cui le spese, poi, per un verso o per un altro, finiscono per essere fatte dalla viva pelle dei lavoratori.

Non parlo del titolo terzo e del titolo quarto: anche qui ci sono delle novità perfettibili, sì, onorevoli colleghi, ed è difficile compiere alcuni passi, specialmente se fatti in certe direzioni.

L'onorevole Caramia ha detto stamane che noi tentiamo un secondo fallimento, estendendo il sussidio di disoccupazione agli agricoltori. Esperimento già fatto nell'altro dopoguerra, e rischiamo di fare, ha detto, un fallimento ad un costo troppo elevato per la categoria dei lavoratori.

È così sacrosanto lo scopo di ridurre la miseria nelle nostre zone rurali, che vale la pena, onorevole Caramia, di tentare un fallimento. Io spero che non ci sia questo fallimento. Per di più non era possibile non tentare questo esperimento, dal momento

che una Commissione interministeriale ed intersindacale, nominata per lo studio della riforma della previdenza sociale, tra le sue mozioni, mise questo; e siccome quella Commissione è una cosa seria, e siccome la mozione di quella Commissione si cerca di tradurre in un organico progetto di legge, avremmo mancato al nostro impegno se non avessimo cercato di tradurre quella mozione in un provvedimento.

Ed in questa stessa sede un'altra applicazione anticipata di quella riforma di quella previdenza sociale è stata fatta, attraverso la abolizione del ridicolo massimale di 1.500 lire mensili di retribuzione per un impiegato, cosa che ha impedito finora agli impiegati di avere un sussidio di disoccupazione.

Per quanto riguarda i corsi di addestramento ed i cantieri, qualcuno ha parlato di attuazione, sia pure riverniciata democraticamente, del servizio « Todt ».

Mi spiace di dire che questa interpretazione è smentita dagli stessi lavoratori che hanno partecipato a queste esperienze. Se io avessi dovuto attendere l'approvazione del Parlamento, anche ai lavoratori avremmo dovuto — a queste categorie di lavoratori agricoli e montani — far trascorrere l'inverno con una più o meno ingiallita speranza.

Gli onorevoli colleghi sanno che attraverso la utilizzazione di una piccola dose di milioni, dovuta al soccorso invernale dell'anno scorso ed all'ex fondo A. U. S. A., è stato possibile, in attesa che la legge si approvasse, di sperimentare questi cantieri di rimboschimento. È la convalida che il tentativo può estendersi, e prima che dal voto del Parlamento, viene dalla viva voce dei lavoratori. Sono quasi ottomila lavoratori, sono 7.994 per essere esatti, a tutt'oggi, che nelle varie parti d'Italia attendono al rimboschimento di oltre 5 mila ettari di terreno. Anche in questo settore l'esperienza ci dice che debbono essere apportate delle modificazioni.

Ma non è possibile modificare col frutto della esperienza di appena 106 cantieri, quando sappiamo che in Italia ne possiamo comodamente aprire almeno mille nelle varie regioni, anche in quelle che finora non ne hanno beneficiato. E spero che nella prossima stagione invernale, quando avremo in tutte le varie provincie d'Italia fatto l'esperimento, io spero o dal banco del Governo o da uno dei vostri banchi, colleghi, di poter recare il mio contributo affinché, traendo frutto da quella esperienza, si dia all'Italia una organizzazione agile a beneficio dei lavora-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

tori, dei lavoratori di oggi e dei lavoratori di domani e soprattutto a beneficio di quella bonifica di pianura, la quale sarà sempre un'illusione finché non avremo bonificato la montagna. (*Applausi al centro e a destra*).

Onorevoli colleghi, questa volta termino davvero, ringraziando tutti coloro i quali hanno prestato la loro attenzione a questa legge e che hanno compiuto con appassionata sincerità e qualche volta rudezza — che non mi è discara — la loro azione di critici. È questa la funzione del Parlamento.

E non si ha un Governo battuto, o un rappresentante del Governo battuto quando un disegno di legge è perfezionato: il Governo o il rappresentante del Governo potrebbe dirsi battuto quando vedesse abbandonata la sua legge dalla noncuranza dei due rami del Parlamento.

Vi ringrazio per i perfezionamenti che avete apportato e, soprattutto, traggo da questa vostra collaborazione un auspicio: che vi impegnerete a studiare attentamente questa legge nella sua pratica attuazione e saprete trarre da questo studio suggerimenti per migliorarla, affinché i lavoratori italiani conoscano meno miseria di quella che tuttora li affligge. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno rimasti, essendo stati tutti gli altri ritirati.

Il primo è il seguente:

« La Camera,

considerato che per alcune categorie specializzate, come ad esempio, lavoratori del mare, dello spettacolo, poligrafici, il collocamento è esercitato in forme speciali dalle organizzazioni sindacali o con partecipazione di esse,

fa voti

che in applicazione dell'articolo 23 il Ministro del lavoro, sentita la Commissione centrale, sollecitamente proponga al Presidente della Repubblica l'emanazione del decreto che dispone la regolarizzazione della situazione esistente costituendo gli Uffici speciali previsti dall'articolo 23 con apposite Commissioni sulla base dell'importanza numerica delle Associazioni sindacali della categoria ».

CREMASCHI CARLO, DI VITTORIO, SIMONINI, PARRI, SANTI.

SABATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI. Mi sia consentito, sia pure a titolo personale, una breve dichiarazione

di voto in relazione a quanto questo ordine del giorno potesse eventualmente implicare.

Per quanto mi concerne, desidero dichiarare che il criterio di attribuire, anzi di ribadire, una rappresentanza proporzionale agli iscritti delle singole organizzazioni sindacali nella composizione delle commissioni, a cui vengono demandati poteri in ordine alla funzione del collocamento, potrebbe dar luogo a eventuali sopraffazioni dei diritti delle minoranze.

In una materia così delicata come quella della regolamentazione del collocamento, se non si procedesse con tutte le garanzie di imparzialità, si potrebbe ferire in definitiva lo stesso incoercibile diritto al lavoro.

Dichiaro perciò di non potermi personalmente considerare impegnato per tali eventuali presupposti dell'ordine del giorno, riservandomi quindi di sottoporre alla Camera le opportune proposte idonee ad eliminare ingiustizie in tema di collocamento di mano d'opera.

Con questa doverosa riserva darò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno, anch'esso accettato dal Governo, è il seguente:

« La Camera,

allo scopo di considerare le necessità del collocamento e dell'avviamento al lavoro nelle frazioni dei comuni,

invita il Governo

a dare ai collocatori comunali dei coadiutori scelti fra i lavoratori del luogo ».

CREMASCHI CARLO, DI VITTORIO, SIMONINI, PARRI, SANTI.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Ferrandi, ella aderisce alla preghiera dell'onorevole Ministro di ripresentare l'ordine del giorno testé presentato?

FERRANDI. A nome mio e degli altri firmatari dell'ordine del giorno dichiaro che noi lo ripresenteremo in occasione della discussione dell'aggiunta legislativa. Fra le cose che l'onorevole Ministro ha rilevato, di fondata ce n'è certamente una — forse anche altre — cioè che il reato è formulato in una maniera troppo estensiva: noi pensavamo e pensiamo a quei reati che press'a poco corrispondono alle figure contravvenzionali pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

vedute dall'articolo 27 della legge che stiamo per votare e che comunque comprendono l'abusivo o irregolare collocamento.

Ripeto, presenteremo un altro ordine del giorno allora in questo senso e in questi limiti; in questo momento, però, dalla Camera, come un suggello alla pacificazione e alla distensione, all'atto certamente gradito a tutti qui verificatosi e che si completerà con la votazione della legge, io credo debba partire un monito. Si procede oggi per usurpazione di funzioni pubbliche; carabinieri e polizia arrestano in flagranza ed in questo sono nella legalità; ma non è nella legalità chi, ricevuta la denuncia, non provvede alla scarcerazione, perché si tratta di reati che non consentono l'ordine o il mandato di cattura. Occorre perciò, che in quest'Aula si levi una voce di protesta perché vi sono degli arrestati che si trovano in carcere ormai da settimane, contro le precise disposizioni del Codice di procedura penale e contro il preciso dovere, questa volta non della polizia, ma del magistrato.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 2.

GIOLITTI, Segretario, legge:

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1°) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2°) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'articolo 25;

3°) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4°) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'articolo 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5°) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Venegoni, Maglietta e Santi che, dopo la dichiarazione dell'onorevole Di Vittorio, è da considerare ritirato:

Sostituirlo col seguente:

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati ha il compito:

1°) di prendere deliberazioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento; sui criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro; sui criteri del reclutamento degli emigranti e sulla attuazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge;

2°) di prendere deliberazioni sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento;

3°) di prendere deliberazioni sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

4°) di fare proposte ed esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di r qualificazione aziendale od interaziendale; sulle richieste di istituzione di cant eri-scuola; sulle richieste per il riconoscimento di botteghe-scuola e su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV delle presente legge;

5°) di fare proposte ed esprimere parere per il coordinamento, ai fini dell'attuazione pratica della presente legge, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori, e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati può promuovere o disporre inchieste al fine di predisporre organicamente l'assegnazione dei sussidi straordinari di disoccupazione e i provvedimenti di assistenza ai disoccupati; di elaborare la politica della formazione professionale dei lavoratori per prestabilire ed approvare i piani dei corsi. La Commissione svolge, inoltre, funzioni di vigilanza su quanto è oggetto della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura: GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.

Essa è composta:

1°) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2°) dai Direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3°) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4°) dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'articolo 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'articolo 2, n. 4, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica due anni ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caramia ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, n. 1°), sostituire alle parole: « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro », le altre: « da otto rappresentanti dei datori di lavoro ».

Onorevole Caramia, insiste ?

CARAMIA. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, la Commissione lo accetta ?

FASSINA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lo accetta ?

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'emendamento Caramia.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1°) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

2°) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo al Titolo II. Disciplina del collocamento. Capo I. Disciplina dell'avviamento al lavoro. Si dia lettura dell'articolo 7.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1°) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2°) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3°) casalinghe in cerca di lavoro;

4°) pensionati in cerca di occupazione;

5°) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Sostituirlo col seguente:

Il collocamento è funzione pubblica.

Il collocatore dell'agricoltura viene eletto democraticamente dai lavoratori agricoli.

Il collocatore deve essere assistito da una Commissione di lavoratori agricoli nominati dalle organizzazioni interessate proporzionalmente al numero dei loro iscritti, in modo da comprendere una adeguata rappresentanza delle minoranze.

LOMBARDI CARLO.

Sostituire le parole: secondo le norme del presente titolo, *con le seguenti:* dai lavoratori interessati, sotto il controllo dello Stato.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, MANGLIETTA.

Aggiungere, in fine:

Nelle località, in cui siano in funzione, sono conservati gli Uffici di collocamento sindacale e quelli speciali di categoria, che a giudizio della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 23, esplicano proficua e imparziale opera di collocamento.

A detti Uffici sarà preposto un comitato di vigilanza, nominato da detta Commissione con rappresentanza proporzionale delle varie organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

SACCHETTI, MARABINI, BOTTAI.

Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1°) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2°) il personale avente funzioni direttive;

3°) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4°) i lavoratori esclusivamente a partecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5°) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6°) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingue o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non è prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4°, 5° e 6° e al comma precedente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona».

PRESIDENTE. L'onorevole Caramia ha presentato il seguente emendamento:

« Al 3° comma, n. 4°), *sopprimere le parole: compresi i mezzadri ed i coloni parziari* ».

Onorevole Caramia, ella insiste in questo suo emendamento?

CARAMIA. Insisto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

FASSINA, *Relatore per la maggioranza*. Siccome ci siamo attenuti al testo del Senato, non vedo ora la ragione di portare delle modifiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo col Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Caramia, non accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi di cui all'articolo 2139 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Al terzo comma, sopprimere le lettere a) e b); al quarto comma, sostituire le parole: sentita la Commissione centrale, possono essere, con le altre: su conforme parere della Commissione centrale, saranno; e dopo le parole: richiesta nominativa, aggiungere le altre: e le eventuali facilitazioni per speciali categorie di artigiani.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, VENECONI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

In attesa che siano fissate le qualificazioni e le specializzazioni di cui al penultimo comma del presente articolo, gli addetti alla la-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

razione della foglia di tabacco sciolto, allo stato secco o allo stato verde, saranno richiesti numericamente. È fatta eccezione per il personale di direzione tecnica ed amministrativa.

Ai datori di lavoro è pure fatto obbligo, nel richiedere la mano d'opera, di assicurare la precedenza a quanti sono stati già alle loro dipendenze nell'annata precedente.

CALASSO.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'articolo 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Lombardi Carlo e Sacchetti avevano presentato il seguente articolo 16-bis, che è stato ritirato:

ART. 16-bis.

« Detta distribuzione media delle giornate di lavoro deve risultare, alla fine di ogni mese, negli appositi registri di collocamento della categoria.

« Le eventuali inevitabili sperequazioni saranno corrette nel mese successivo ».

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Caramia ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma aggiungere alle parole: necessità di evitare danni alle persone o agli impianti, le altre: alle coltivazioni ed ai prodotti ».

Onorevole Caramia, insiste?

CARAMIA. Insisto.

PRESIDENTE. La Commissione accoglie l'emendamento?

FASSINA, *Relatore per la maggioranza*. Per le note ragioni, la Commissione si dichiara contraria.

CARAMIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Credo che l'aggiunta sia necessaria e possa essere accolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Caramia, questo problema fu già discusso in Senato e si vide come, mettendo una dizione come quella da lei proposta, si aprirebbe una strada alla

assunzione al di fuori degli Uffici di collocamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'emendamento dell'onorevole Caramia non è accolto né dalla Commissione, né dal Governo. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

All'articolo 19 era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Aggiungere il seguente comma:

Nei casi di astensione dal lavoro e di sciopero proclamato dai lavoratori, l'Ufficio di collocamento sospende la sua opera nei confronti degli imprenditori con i quali è in corso la vertenza. Appena composto il conflitto sindacale, le richieste inevase sono urgentemente soddisfatte.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, MAGLIETTA, DI DONATO.

Pongo in votazione l'articolo 19.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

A parziale deroga di quanto disposto nel regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, è

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

affidato agli uffici di collocamento il compito della compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, salvo l'approvazione delle Commissioni comunali di cui al decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

LOMBARDI CARLO, GRIFONE, SACCHETTI.

Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonché dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reinscrizione con la nuova anzianità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'articolo 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo ».

A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Al primo comma, dopo le parole: stato di disoccupazione, *aggiungere:* tale obbligo non riguarda i braccianti giornalieri.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, DI DONATO.

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal Titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Capo II. Organi del collocamento.

Si dia lettura dell'articolo 24.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Sostituirlo col seguente, in relazione alla proposta prima soluzione della relazione di minoranza:

Il servizio di collocamento è svolto, mediante appositi uffici, da Commissioni comunali per il collocamento, composte di sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle loro organizzazioni sindacali, in proporzione al numero dei loro iscritti; di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede, e di un rappresentante degli imprenditori designati di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

I collocatori sono nominati dalle Commissioni e sono a carico, unitamente alle spese di impianto e di funzionamento degli uffici, delle organizzazioni sindacali locali, in misura proporzionale alla loro importanza numerica.

Le Commissioni comunali hanno i seguenti compiti:

a) provvedono alla iscrizione dei lavoratori disoccupati in apposite liste ed al continuo aggiornamento delle stesse;

b) decidono sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

c) curano, con scrupolosa imparzialità, l'avviamento al lavoro dei disoccupati;

d) stabiliscono e curano l'applicazione degli eventuali turni di lavoro;

e) esprimono pareri e formulano proposte su ogni questione relativa al collocamento ad esse sottoposta per iniziativa dei loro presidenti o di un terzo dei loro componenti.

Le Commissioni comunali sono istituite in tutti i comuni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Esse durano in carica due anni.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZARDI, GRAZIA,
NOCE LONGO TERESA, SACCHETTI, CAVALLOTTI.

Sostituirlo col seguente:

La Commissione provinciale per il collocamento può provvedere, ove ne ravvisi la necessità, alla costituzione di commissioni periferiche, comunali o mandamentali composte da:

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro in qualità di presidente;

cinque rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella località, in proporzione al numero degli iscritti.

La Commissione decide:

a) (identico al testo della Commissione);

b) (identico al testo della Commissione);

c) su tutte le questioni relative al collocamento sottoposte al suo esame.

SACCHETTI, CAVALLONE, GRAZIA.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

LOMBARDI CARLO, VENEGONI.

Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura. GIOLITTI, Segretario, legge:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Sostituirlo col seguente in relazione alle proposte prima e seconda soluzioni della relazione di minoranza:

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente; di sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle loro organizzazioni sindacali, in proporzione al numero dei loro iscritti, e di un rappresentante degli imprenditori designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

La Commissione ha i compiti seguenti:

a) vigila sull'attività delle Commissioni comunali allo scopo di assicurare il normale funzionamento degli uffici di collocamento, per una rigorosa imparzialità dell'avviamento al lavoro dei disoccupati;

b) decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni comunali in merito alla iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro;

c) esercita funzioni di controllo per la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia di collocamento;

d) esprime pareri e formula proposte su ogni questione relativa al collocamento ad essa sottoposta per iniziativa del suo presidente o di un terzo dei suoi componenti.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro il quale decide, su conforme parere della Commissione centrale.

La Commissione dura in carica due anni.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, CUCCHI, EMANUELLI, MARABINI.

L'onorevole Caramia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire alle parole: da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, *le altre:* da sette rappresentanti dei datori di lavoro.

Onorevole Caramia, lo mantiene?
CARAMIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori — corrispondenti od incaricati — una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

I turni di lavoro, previsti dall'articolo 16, e la graduatoria delle precedenzae per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 25 ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, LA MARCA, GRIFONE, LOMBARDI CARLO.

Sostituire il primo comma col seguente:

La Commissione provinciale per il collocamento può provvedere alla costituzione di Commissioni periferiche, comunali o mandamentali composte da:

1 funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro in qualità di presidente;

1 rappresentante dell'Amministrazione comunale;

5 rappresentanti dei lavoratori;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

3 rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella località in proporzione al numero degli iscritti.

SACCHETTI, VENEGONI, BOTTAI, GRIFONE.

Al quarto comma, dopo le parole: periodicamente aggiornati dalla, *sostituire le altre con le seguenti:* Commissione comunale di cui all'articolo 24.

Sopprimere il quinto comma.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, LA MARCA, GRIFONE, LOMBARDI CARLO.

L'onorevole Caramia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire alle parole: e tre dei datori di lavoro, *le altre:* e quattro dei datori di lavoro.

Onorevole Caramia, ella insiste?

CARAMIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Passiamo al Capo III. Disposizioni penali. Si dia lettura dell'articolo 27.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo al Capo IV. Disposizioni finali. Si dia lettura dell'articolo 28.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

È abrogato altresì l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti ».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento che è stato ritirato:

Al secondo comma, dopo le parole: È abrogato altresì: *sostituire le altre con le seguenti:* ogni altra norma di legge in contrasto con la presente legge.

DI VITTORIO.

Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Passiamo al Titolo III. Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati. Capo I. Disposizioni generali.

Si dia lettura dell'articolo 30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La norma dell'articolo 1° del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennità di disoccupazione sarà erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalità relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliera e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti che sono stati ritirati:

Sostituire il primo comma col seguente:

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli fissi e giornalieri che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, e che risultano iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 20 settembre 1940, n. 1949, o la cui qualifica risulti da un certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura;

b) ai lavoratori a domicilio;

c) al personale domestico, ai portieri ed alle persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari;

d) al personale artistico teatrale e cinematografico;

e) ai lavoratori stagionali ed occasionali;

f) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità d'impiego, senza limite di retribuzione.

Le modalità relative alla estensione di cui sopra saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

SACCHETTI, VENEGONI, SANTI.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

c) ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco secco, allo stato sciolto, ed a quelli addetti al processo non naturale di essiccazione e lavorazione della foglia verde;

d) ai lavoratori addetti al processo del taglio dei boschi o di alberi di alto e basso fusto, di boschi cedui e della carbonizzazione.

Restano abrogate per le categorie c) e d) le relative tabelle dei due decreti ministeriali dell'11 dicembre 1939, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1939, n. 299.

I lavoratori di cui alle lettere predette hanno diritto alla indennità di disoccupazione quando risultano versati o dovuti dodici contributi settimanali nel corso dei dodici mesi precedenti la data della cessazione del rapporto di lavoro.

CALASSO.

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

I contributi predetti vengono posti a carico dei datori di lavoro ed accertati, riscossi e accreditati ai lavoratori col sistema unificato di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni.

La misura dei contributi per gli assegni integrativi potrà essere variata per ciascun anno in conformità dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

MAGLIETTA, CAVALLARI, SANTI.

Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Passiamo al Capo II. Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

Si dia lettura dell'articolo 34.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonché ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Capo III. Sussidi straordinari.

Si dia lettura dell'articolo 36.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1°) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2°) siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3°) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4°) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5°) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Sostituire il primo comma col seguente:

Per determinate località o limitatamente a particolari categorie professionali, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle indu-

strie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, verrà disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere o su proposta della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.

VENEGONI, GRASSI, INVERNIZZI, GAETANO.

Al secondo comma, sopprimere i numeri 3°) e 4°).

— SACCHETTI, VENEGONI.

Al secondo comma, sopprimere il n. 4°).

VENEGONI, INVERNIZZI GAETANO.

Al secondo comma, n. 5°), sostituire le parole: il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante, con le parole: e per le rendite da infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

SACCHETTI, VENEGONI.

Pongo in votazione l'articolo 36.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre atti-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

vità già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliera, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione ».

PRESIDENTE. A quest'articolo, l'onorevole Calasso ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni, prorogabili al massimo a 180.

Sempre per le determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, alle quali è stato già concesso il sussidio straordinario, perdurando le medesime condizioni di disoccupazione, possono essere concessi nuovi periodi di 90 giorni, prorogabili a 180 per ciascun periodo di concessione; i lavoratori hanno diritto di essere ammessi ai sussidi straordinari, per tutti i periodi, sempre che per essi siano stati versati o dovuti

cinque contributi assicurativi settimanali, dopo il godimento dell'ultimo periodo di sussidio concesso ».

CALASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALASSO. Dato l'andamento della discussione del disegno di legge io sono disposto a ritirare l'emendamento stesso riguardante i sussidi di disoccupazione ai dipendenti delle aziende tabacchi, purché l'onorevole Fanfani si compiaccia di accoglierlo come raccomandazione nell'elaborare il regolamento riguardante l'erogazione del sussidio stesso. L'onorevole Fanfani conosce i precedenti in materia di sussidi. Per quanto riguarda la categoria degli addetti alla lavorazione dei tabacchi, per molte lavoratrici di questa categoria, l'onorevole Fanfani risulterebbe impegnato — insieme ai suoi amici deputati di Lecce ed ai vescovi di quelle diocesi — mi permetta — al tempo della propaganda elettorale. Queste lavoratrici attendevano ora dalla legge il riconoscimento di tale diritto ed i colleghi leccesi della maggioranza della Camera, se sono in buona fede non debbono con me dissentire, lo hanno sostenuto anche recentemente, onorevole Fanfani; quasi in tono di sfida hanno affermato che il sussidio, il Governo, non lo avrebbe negato a quelle che ne sono escluse per quanto riguarda le indennità ordinarie, e specialmente per quanto riguarda le indennità straordinarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per l'indennità ordinaria sa che abbiamo confermato una certa disposizione di legge. Per quanto riguarda l'indennità straordinaria, essa è legata all'ordinaria. La Commissione centrale ha il potere di emettere un parere anche in questa materia. Il caso sarà esaminato nuovamente.

PRESIDENTE. Onorevole Calasso, mantiene l'emendamento?

CALASSO. Ringrazio l'onorevole Ministro, e mi auguro che la Commissione centrale sia un organo operante e capace di assicurare il riconoscimento di questo diritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare do-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

manda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 36».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 41. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1°) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'articolo 39;

2°) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3°) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4°) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5°) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le

norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire 5 miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo al Titolo IV. Addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati. Capo I. Disposizioni generali.

Si dia lettura dell'articolo 45.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo al Capo II — Corsi per disoccupati.

Si dia lettura dell'articolo 46.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento ».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Per realizzare la rispondenza dei corsi allo sviluppo tecnico-organizzativo del lavoro ed alle esigenze della produzione e della distribuzione, la istituzione dei corsi, da chiunque promossa, deve essere studiata di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, LA MARCA.

Pongo in votazione l'articolo 46.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 48. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. La autorizzazione è data con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Al primo comma, sostituire le parole: l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, *con le altre:* i requisiti che saranno stabiliti dalla Commissione centrale di cui all'articolo primo.

Al secondo comma, dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *aggiungere le seguenti:* che provvederà su conforme parere della Commissione centrale.

Al terzo comma, dopo le parole: Commissione provinciale, *aggiungere le seguenti:* Gli Enti promotori di cui all'articolo precedente, che abbiano una organizzazione a carattere nazionale, possono inoltrare le proposte dei corsi direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, VENEGONI.

Pongo in votazione l'articolo 48.

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Passiamo all'articolo 49. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento che è stato ritirato:

Al primo comma, sostituire dalle parole: d'intesa con le direzioni dei corsi in poi, le altre: provvede agli accertamenti di sua competenza e ad inviare le domande alle direzioni dei corsi. Le direzioni curano la selezione degli aspiranti mediante apposite Commissioni, che operano secondo criteri razionali di orientamento professionale, ed in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, EMANUELLI.

Pongo in votazione l'articolo 49.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 50. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso ».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Sostituire le parole: entro dieci giorni, con le altre: entro trenta giorni.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, EMANUELLI.

Pongo in votazione l'articolo 50.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 51. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai 40 anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'articolo 36, secondo comma, n. 3.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'articolo 62.

Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di lire 3.000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Sopprimere il primo comma.

Al secondo comma, sostituire le parole: lire 200, con le seguenti: lire 400:

Al terzo comma, sostituire dalle parole: lire 200 in poi, le altre: lire 400, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 200, aumentato di lire 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori a carico.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, ANGE-
LUCCI MARIO.

Pongo, in votazione l'articolo 52.

(È approvato).

Passiamo al capo III. Corsi aziendali di riqualificazione. Si dia lettura dell'articolo 53.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai 45 anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati».

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Sostituirlo col seguente:

Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano oltre 5000 dipendenti, od anche meno quando sussistono le condizioni per l'attuazione di almeno un corso, e che reputano di avere una minore funzionalità per

effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali, per l'adeguamento del carico di mano d'opera alle possibilità funzionali ed economiche delle imprese stesse, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze quando almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli.

Analogamente le imprese industriali con meno di 500 dipendenti, presi accordi interaziendali e sindacali, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, sempreché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

VENEGONI, MAGLIETTA, SANTI.

Pongo in votazione l'articolo 53.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 55. Se dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Al secondo comma, sopprimere le parole: nei limiti delle sue possibilità.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, MARABINI.

Pongo in votazione l'articolo 55.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 56. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'articolo 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di lire 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati ritirati:

Al primo comma, sostituire le parole: lire 100, con le seguenti: lire 200.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, CLOCCIATTI.

Al terzo comma, aggiungere, in fine: Gli operai dei corsi devono beneficiare del trattamento di mensa alle medesime condizioni degli operai occupati nell'azienda.

VENEGONI, SACCHETTI.

Pongo in votazione l'articolo 56.

(È approvato).

Passiamo al Capo IV. Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.

Si dia lettura dell'articolo 57.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 58. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri»

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Inserire, dopo il primo comma, i seguenti:

A tale scopo, in seno agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita un'apposita Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti delle categorie e degli enti interessati.

Spetta alla Commissione prevista nell'articolo 1 della presente legge di formulare una regolamentazione ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe artigiane e delle imprese, che determini la norma per l'applicazione di quanto previsto nel presente capo IV.

CAVALLARI, SACCHETTI, BOTTAI.

Pongo in votazione l'articolo 58.

(È approvato).

Passiamo al Capo V. Cantieri-scuola.

Si dia lettura dell'articolo 59.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello dei lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti che sono stati ritirati:

Sostituire il primo comma col seguente:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dei

lavori pubblici, può autorizzare l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, allo scopo di provvedere alla loro formazione professionale e di farli partecipare all'attività forestale e vivaistica nei parchi e nei vivai statali o privati e per l'impianto di nuovi, o alla costruzione di opere di pubblica utilità.

CAVALLOTTI, CAVALLARI.

All'ultimo comma, dopo le parole: cantieri scuola, aggiungere: su conforme parere della Commissione centrale.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, CORBI.

Pongo in votazione l'articolo 59.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 60. Se ne dia lettura:

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 61. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'articolo 62 ».

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti che sono stati ritirati:

Al primo comma, sostituire dalle parole: L'iscrizione ai cantieri-scuola *in poi, le altre:* Le domande vanno inoltrate dagli interessati agli Uffici provinciali del lavoro, che provvedono agli accertamenti di loro competenza e ad inviare le domande alle direzioni dei cantieri-scuola. Le direzioni dei cantieri-scuola curano la sezione degli aspiranti mediante apposite Commissioni, in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che operano possibilmente secondo criteri razionali di orientamento professionale.

Al secondo comma, sostituire alle parole: a lire 300 giornaliere, *le altre:* a lire 500 giornaliere, più vitto ed alloggio, quando il cantiere scuola è situato in luogo diverso da quello da essi abitato.

Al terzo comma, sostituire le parole: oltre le lire 300, *le seguenti:* oltre le lire 300. *Alla fine del periodo aggiungere:* In particolare, i lavoratori disoccupati ammessi nei cantieri-scuola per l'esecuzione di lavori di proprietà privata previsti dall'articolo precedente, hanno diritto ad un assegno integrativo giornaliero fino all'ammontare globale del salario vigente nella zona. Tale assegno è a carico

del datore di lavoro, che è inoltre tenuto al versamento dei normali contributi assicurativi.

DI VITTORIO, SANTI, LIZZADRI, MAGLIETTA, DI DONATO, LOZZA.

Pongo in votazione l'articolo 61.

(È approvato).

Passiamo al Capo VI. Finanziamenti.

Si dia lettura dell'articolo 62.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 63. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57, nonché alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 64. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Le disponibilità del fondo, di cui all'articolo 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 65. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264 e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo al Titolo V. Disposizioni generali.

Si dia lettura dell'articolo 66.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al « Fondo-lire » le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 67. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 68. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Fino al 30 aprile 1949, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'articolo 25 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore 5 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Chiedo ora alla Camera di autorizzare la Presidenza a procedere al coordinamento del disegno di legge approvato nei suoi articoli.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione. (31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione ».

Come la Camera ricorda, l'esame e l'approvazione della tabella dei decreti-legge da convertire, annessa al disegno di legge, furono rimandati ad oggi, su domanda dell'ono-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

revole Ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha comunicato l'elenco dei decreti che propone di convertire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. La Commissione propone che fra i decreti da convertire in legge sia incluso quello del 29 luglio 1943, n. 668, relativo alla soppressione del tribunale speciale per la difesa dello Stato, erroneamente rimasto tra i decreti da non convertire.

Tutti gli altri emendamenti sono stati ritirati, ad eccezione di quello relativo al decreto del 31 luglio 1943, n. 687. La Commissione ritiene che tale decreto, che dispone l'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e l'applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso, non debba essere convertito in legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. In attesa della venuta del Ministro o del Sottosegretario di Stato per l'interno, posso dichiarare che il Governo accetta tutte le proposte della Commissione, tranne quella relativa al decreto 31 luglio 1943, n. 687, per il quale ieri il rappresentante del Governo ha indicato le ragioni che militano a favore della conversione.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione possa svolgersi solo sui decreti controversi, considerando come acquisita la nuova tabella proposta dalla Commissione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Come la Camera ha udito, il Governo, propone che il decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, sia convertito in legge, mentre la Commissione è contraria.

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. La Commissione ha già esposto il suo punto di vista nella relazione in riferimento a questo decreto-legge, e, pur rendendosi conto delle ragioni di carattere morale e politico che possono indurre il Governo ad insistere per la conversione, tuttavia non può fare a meno di ricordare come, anche dal punto di vista internazionale, le forze di pubblica sicurezza siano considerate tra i corpi militarizzati e non tra le forze armate.

Per queste ragioni e per quelle esposte già ieri da vari suoi membri, la Commissione non può mutare il suo punto di vista già espresso nella relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario per l'interno ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo insiste per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Siamo allora di fronte ad una disparità di vedute fra il Governo e la Commissione a proposito del decreto 31 luglio 1943, n. 687, di cui si discusse ampiamente nella seduta di ieri. La Camera conosce quindi i termini precisi della questione.

Pongo quindi in votazione la proposta della Commissione di non convertire tale decreto-legge.

(Non è approvata).

Resta pertanto approvata la proposta del Governo per la conversione del decreto-legge.

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Avevo presentato un emendamento tendente alla conversione in legge del decreto 26 maggio 1944, n. 134, relativo alla punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Dichiaro ora di rinunciare a questo emendamento perchè nell'articolo 46 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944, relativo alle sanzioni contro il fascismo, si comprende anche quello del 26 maggio 1944.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Coppi della sua dichiarazione.

L'onorevole Ambrico ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il decreto del 13 aprile 1944, n. 118, dalla tabella dei decreti da convertire e includerlo nell'elenco di quelli da non convertire ».

Ha facoltà di svolgerlo.

AMBRICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento mira a sopprimere il decreto 13 aprile 1944, n. 118, dalla tabella dei decreti da convertire, e a includerlo, invece, nella tabella di quelli da non convertire; e la ragione ne è la seguente: poichè la materia trattata dalla legge riguarda la modifica di una circoscrizione provinciale, avvenuta in un momento non certamente chiaro della vita politica italiana, io desidero richiamare l'attenzione della Camera su questo provvedimento; la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

provincia di Matera è stata infatti con esso privata di tre comuni che sono passati alla circoscrizione di Potenza.

La provincia di Matera nacque con il decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 1927, convertito in legge il 7 giugno 1928 (n. 1582). La ripartizione territoriale tra le due provincie, in base a quel decreto, era la seguente: per la provincia di Matera, 146 mila abitanti, 3 mila chilometri quadrati circa di territorio e 32 comuni; per la provincia di Potenza, invece, 94 comuni, 340 mila abitanti e 6 mila chilometri quadrati circa.

Dopo il 25 luglio 1943, appena i sottosegretari nominati dal Governo Badoglio furono elevati al grado di Ministri e si riunirono per la prima volta — ottenuta l'amministrazione della provincia dell'Italia meridionale — il 19 febbraio 1944, fra tanti provvedimenti più gravi che c'erano da prendere allora, si pensò alla modifica della circoscrizione provinciale di Matera.

Il provvedimento, che fu poi reso di pubblica ragione, suscitò nella provincia di Matera una reazione legittima e logica; reazione che si concluse con un ordine del giorno votato all'unanimità dal popolo di Matera, il quale deliberò di sottoporlo all'attenzione del Governo di allora. L'ordine del giorno così si esprimeva: « Il popolo di Matera, riunito in pubblico imponente comizio, rilevato che la mutilazione di questa provincia, progettata dal Governo Badoglio e più precisamente dal Ministro dell'interno, costituisce una soverchieria di pura marca fascista; che nessuna revisione delle circoscrizioni può essere compiuta altrimenti che mediante la libera espressione della volontà popolare e nel quadro generale delle riforme costituzionali che, a guerra finita, dovranno essere effettuate dalle assemblee legislative; che mentre sul territorio nazionale infuria la guerra e la più completa disorganizzazione della vita civile regna nel Paese, è semplicemente delittuoso che il Governo... ».

PRESIDENTE. Onorevole Ambrico, la prego di svolgere nel modo più conciso possibile il suo emendamento.

AMBRICO. L'ordine del giorno era un atto di protesta contro il provvedimento del Governo. La stampa fu unanime nello stigmatizzare l'avvenimento e i giornali di ogni colore politico, come *Civiltà proletaria*, la *Rassegna* di Taranto, *L'Italia del popolo* e altri lo posero vivacemente in risalto.

Ciò premesso, chiedo che la Camera prenda in particolare considerazione quanto ho sin qui detto, e poichè il decreto-legge che

si presenta a noi per essere convertito incide su una materia che è regolata dall'articolo 103 della Costituzione, a me parrebbe una incoerenza, non di carattere giuridico (cappisco perfettamente che il decreto-legge cui mi riferisco fu emanato in un'epoca in cui non vigeva la Costituzione), ma di carattere morale e politico, approvare di convertirlo senza mettere in particolare rilievo questa situazione.

Per questo ho proposto che nell'elenco dei decreti da non convertirsi sia incluso anche il decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118. (*Applausi*).

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Per confutare le ragioni esposte dall'onorevole Ambrico occorrerebbe un lungo discorso e io comprendo come non sia il caso di farlo. Mi limito perciò a far presente che i tre comuni sono soddisfattissimi della situazione attuale (*Commenti*). Inoltre, faccio rilevare che l'approvazione dell'emendamento Ambrico comporterebbe una variazione delle attuali circoscrizioni provinciali, cosa che non si può fare all'insaputa dei comuni. Perciò, sollevo una pregiudiziale di carattere costituzionale e prego l'onorevole Presidente di accoglierla, poichè non si può presentare un emendamento del genere senza che ne siano, ripeto, informati i comuni interessati alla questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. L'emendamento di cui stiamo ora discutendo investe senza dubbio una questione di carattere costituzionale. Mi sembra, però, che le parole del suo presentatore abbiano dimostrato proprio ora come la sua intenzione sia prevalentemente quella di elevare una protesta contro il sistema seguito allorchè, con un decreto-legge che avrebbe dovuto presupporre necessità e urgenza, fu provveduto a una modificazione di circoscrizione provinciale.

Il presentatore stesso ha però fatto presente che si rende conto della difficoltà di carattere costituzionale alla quale si andrebbe incontro, difficoltà di cui la Commissione si è resa conto, tanto ch'essa ha ritenuto di dover includere anche questo decreto-legge fra quelli da convertire.

Il presentatore dell'emendamento potrà in seguito farsi iniziatore di una legge in tal senso, seguendo la procedura stabilita dalla Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Pregherei pertanto il presentatore dell'emendamento di ritrarlo allo scopo di eludere la questione di carattere pregiudiziale che è stata qui posta, e di farlo invece inserire nei verbali di questa Assemblea come voce di protesta dei comuni di cui egli si interessa.

Per il resto, la Commissione si rimette a quanto ha già esposto nella relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario alla Presidenza ha facoltà di esprimere il suo avviso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Al Governo non risultano pervenuti voti da parte dei comuni di cui si contesta l'appartenenza ad una determinata provincia. Quindi si potrebbe presumere che questi comuni si ritengano soddisfatti. Comunque ritengo che manchi un esame di merito approfondito per poter procedere ad una discussione; quindi pregherei l'onorevole presentatore di non insistere e, se mai, di presentare una proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ambrico, sia il Governo che la Commissione la pregano di non insistere in questa sede, ma, se mai, di presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare nella forma dovuta.

AMBRICO. Onorevole Presidente, la situazione è di tale delicatezza ch'io non potrei non essere contrario a sollevare qualsiasi questione di campanile; giacché, come ha rilevato l'onorevole Relatore, io ho fatto una protesta non sul merito ma sul metodo seguito nel modificare le circoscrizioni provinciali (che fin d'allora si prevedeva di dover lasciare al libero giuoco democratico); desidero però che il Governo si impegni ad esaminare con attenzione la situazione perché si possa trovare fra queste due province un punto di convergenza.

Per questo insisterei nel chiedere una non conversione temporanea di questo decreto, affinché si possa esaminarlo con più opportunità e serenità in altro ambiente che non sia una Camera così stanca.

PRESIDENTE. Onorevole Ambrico, se ella vuole impegnare di più il Governo, presenti sulla questione una interrogazione o una interpellanza. Il Regolamento le offre diversi modi per ottenere dal Governo un preliminare giudizio sulla questione.

Quanto poi ad adottare provvedimenti che siano contrari a quelli contemplati dal decreto, le ripeto che una proposta di legge di sua iniziativa, cioè di iniziativa parlamentare, sarà perfettamente legittima.

AMBRICO. Mi riservo allora di presentare una proposta di legge, e pertanto non insisto nell'emendamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Pregherei la Camera di prendere atto che la Commissione e la Camera non hanno inteso, operando una discriminazione tra il blocco dei provvedimenti, contestare la validità dei decreti non convertiti fino alla data del 9 maggio, salvo le obiettive eccezioni per precedente scadenza.

Un esame dettagliato dei decreti è stato impossibile farlo con la certezza di avere esaminato veramente tutti gli articoli e tutte le possibilità aperte da questi atti legislativi. Si intende pertanto che oggi non si è voluto negare espressamente ai decreti non convertiti la conversione; si è solo ritenuto di non deliberare in merito ad un gruppo di provvedimenti. Vorrà dire che il Governo, se nei prossimi giorni accertasse la necessità che qualche altro decreto debba essere convertito, si riserverà di presentare in tempo utile le opportune istanze al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sottosegretario della sua dichiarazione.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero confermare che il pensiero della Commissione è che conversione in legge vuol dire efficacia dei decreti-legge, inclusi nella tabella, oltre il 9 maggio 1949; e non conversione vuol dire che i decreti avranno efficacia fino al 9 maggio 1949, a meno che prima di tale data non intervenga una vera e propria conversione.

Nessuna difficoltà quindi ad accettare in pieno la dichiarazione fatta dal Governo. Ritengo anzi sia molto opportuna questa precisazione perché anche quei decreti-legge, che oggi in seguito all'accordo tra il Governo e la Commissione sono stati aggiunti a quelli da convertire, si ispirano al criterio seguito dalla Commissione, ch'è stato quello di convertire tutti i decreti contenenti qualche disposizione che potesse comunque essere ancora necessaria per rapporti che non fossero completamente esauriti. E, d'altra parte, resta stabilito che tutti i rapporti giuridici sorti sino al 9 maggio 1949 si intenderanno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

validamente costituiti appunto perché retti dalla legge del tempo.

In conclusione, la Commissione si rallegra di poter constatare come, accettando questo criterio, sia stato possibile venire incontro alle richieste del Governo e come nello stesso tempo, d'accordo con tutti i settori della Camera, si siano potute mantenere integre le prerogative del Parlamento.

È importante avere stabilito che, quando si tratta dell'esercizio straordinario della funzione legislativa, il Parlamento non intende procedere a conversioni in blocco; di

esse non abbiamo voluto introdurre nella nostra storia un nuovo precedente.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo unico e della tabella proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi ».

TABELLA

ANNO 1942

17 febbraio 1942, n. 151	Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.
24 marzo 1942, n. 200	Norme relative agli affitti degli immobili urbani.
23 aprile 1942, n. 433	Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose.
18 maggio 1942, n. 617	Disciplina dell'utilizzazione delle torbiere.
24 luglio 1942, n. 807	Investimenti di capitale straniero in Italia.
13 giugno 1942, n. 859	Modificazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, inteso a vietare l'aumento del canone di locazione per gli immobili urbani di vecchia costruzione in conseguenza dell'apprestamento del rifugio antiaereo.
18 agosto 1942, n. 1175	Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
20 ottobre 1942, n. 1182	Norme per la costituzione delle Aziende agricole comunali.
29 agosto 1942, n. 1189	Disposizioni in materia di disciplina del subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati e norme integrative dei regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142, e 24 marzo 1942, n. 200.
24 agosto 1942, n. 1215	Modificazioni al regio decreto-legge 12 aprile 1937, n. 976, sull'istituzione del comando superiore delle Forze armate dell'Africa settentrionale.
21 novembre 1942, n. 1316	Disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.
4 dicembre 1942, n. 1398	Modificazioni al testo unico 9 marzo 1942, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in Borsa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 13 dicembre 1942, n. 1425 Istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli.
- 12 settembre 1942, n. 1436 Proroga e revisione durante lo stato di guerra, dei contratti relativi all'esercizio di pubblici servizi affidati da comuni e provincie all'industria privata.
- 16 dicembre 1942, n. 1498 Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.
- 7 dicembre 1942, n. 1808 Provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

ANNO 1943

- 11 gennaio 1943, n. 65 Provvedimenti in materia di finanza locale.
- 10 marzo 1943, n. 94 Fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo.
- 18 febbraio 1943, n. 95 Disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali.
- 2 febbraio 1943, n. 99 Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo del regio esercito.
- 11 marzo 1943, n. 100 Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.
- 15 marzo 1943, n. 107 Disciplina degli alloggi per gli sfollati.
- 11 febbraio 1943, n. 108 Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della categoria in congedo della regia aeronautica.
- 15 marzo 1943, n. 121 Norme intese a considerare « presenti alle bandiere » i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.
- 18 marzo 1943, n. 126 Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.
- 29 marzo 1943, n. 129 Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa.
- 25 gennaio 1943, n. 162 Disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici.
- 18 marzo 1943, n. 163 Agevolazioni tributarie a favore di imprese industriali che trasferiscono i propri impianti da zone esposte all'azione nemica.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 15 febbraio 1943, n. 183 Disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi.
- 25 marzo 1943, n. 194 Autorizzazione ad approvare, in casi di eccezionale urgenza, i contratti, salva successiva revisione dei contratti medesimi da parte della Commissione costituita con la legge concernente la regolazione e revisione dei prezzi delle forniture.
- 12 aprile 1943, n. 205 Provvedimenti in materia di imposte dirette.
- 22 marzo 1943, n. 217 Applicazione, da parte dell'amministrazione provinciale di Pola, dell'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
- 12 aprile 1943, n. 234 Provvedimenti in materia d'imposta di registro.
- 12 aprile 1943, n. 235 Provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.
- 12 aprile 1943, n. 243 Agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche.
- 15 aprile 1943, n. 244 Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle ferrovie dello Stato.
- 22 aprile 1943, n. 245 Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi.
- 15 aprile 1943, n. 249 Aumento del diritto di licenza sulle importazioni dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.
- 23 aprile 1943, n. 286 Risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato.
- 22 marzo 1943, n. 299 Rimborso di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa.
- 25 marzo 1943, n. 314 Raddoppiamento della misura degli assegni familiari agli impiegati privati ed agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.
- 25 marzo 1943, n. 315 Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.
- 19 aprile 1943, n. 327 Nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero.
- 10 maggio 1943, n. 360 Funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici.
- 10 maggio 1943, n. 371 Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
- 5 aprile 1943, n. 376 Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.
- 10 maggio 1943, n. 407 Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.
- 12 aprile 1943, n. 449 Unificazione della tariffa delle imposte di consumo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 10 maggio 1943, n. 450 Modificazione del regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini.
- 17 maggio 1943, n. 451 Modificazioni al regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.
- 3 giugno 1943, n. 452 Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.
- 3 maggio 1943, n. 456 Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.
- 17 maggio 1943, n. 457 Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra.
- 19 aprile 1943, n. 470 Disposizioni relative al servizio della giustizia militare.
- 13 maggio 1943, n. 509 Modificazioni all'Ordinamento forense.
- 24 giugno 1943, n. 543 Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio.
- 27 giugno 1943, n. 544 Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica.
- 24 giugno 1943, n. 545 Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini sfollati.
- 25 giugno 1943, n. 546 Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.
- 27 giugno 1943, n. 559 Provvedimenti riguardanti i buoni novennali del Tesoro 4 per cento scadenti il 15 settembre 1951.
- 10 marzo 1943, n. 563 Provvidenze a favore dell'Ente autonomo del Teatro reale dell'Opera di Roma.
- 27 maggio 1943, n. 564 Estensione a favore dei pensionati residenti in Libia delle disposizioni di legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del Tesoro dell'Africa Italiana, nonché per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro del regno, i cui titolari si trovino nell'Africa Orientale Italiana.
- 18 maggio 1943, n. 627 Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali.
- 29 luglio 1943, n. 668 Soppressione del tribunale speciale per la difesa dello Stato.
- 31 luglio 1943, n. 687 Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso.
- 2 agosto 1943, n. 704 Soppressione del partito nazionale fascista.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 2 agosto 1943, n. 705 Scioglimento della camera dei fasci e delle corporazioni.
- 2 agosto 1943, n. 706 Soppressione del gran consiglio del fascismo.
- 2 agosto 1943, n. 707 Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe.
- 9 agosto 1943, n. 720 Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.
- 9 agosto 1943, n. 721 Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.
- 9 agosto 1943, n. 728 Istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche dagli stabilimenti industriali gravati di ipoteca.
- 19 agosto 1943, n. 729 Estensione delle disposizioni del regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro.
- 19 agosto 1943, n. 730 Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per causa della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede.
- 23 agosto 1943, n. 731 Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.
- 16 agosto 1943, n. 732 Inizio dell'anno giudiziario.
- 19 agosto 1943, n. 734 Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.
- 9 agosto 1943, n. 736 Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
- 19 agosto 1943, n. 737 Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro.
- 19 agosto 1943, n. 738 Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.
- 9 agosto 1943, n. 740 Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso statale nella costruzione di alloggi popolari.
- 12 agosto 1943, n. 741 Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio.
- 19 agosto 1943, n. 747 Soppressione del Governatorato della Dalmazia.
- 9 agosto 1943, n. 748 Funzionamento, durante lo stato di guerra, degli organi collegiali delle prefetture e degli enti ausiliari.

ANNO 1943 (Serie B)

- 20 ottobre 1943, n. 2-B Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei regi decreti e di altri provvedimenti.
- 1° novembre 1943, n. 4-B Passaggio, durante lo stato di guerra, della marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina.
- 10 novembre 1943, n. 5-B Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.
- 11 novembre 1943, n. 6-B Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.
- 15 novembre 1943, n. 7-B Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.
- 15 novembre 1943, n. 8-B Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.
- 15 novembre 1943, n. 9-B Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per l'Esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.
- 27 novembre 1943, n. 11-B Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel nome del re.
- 2 dicembre 1943, n. 13-B Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.
- 2 dicembre 1943, n. 14-B Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.
- 6 dicembre 1943, n. 15-B Conferimento al Sottosegretario di Stato per le finanze dei poteri del Ministro per gli scambi e le valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.
- 6 dicembre 1943, n. 16-B Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali.
- 6 dicembre 1943, n. 17-B Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.
- 6 dicembre 1943, n. 18-B Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.
- 6 dicembre 1943, n. 19-B Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.
- 6 dicembre 1943, n. 20-B Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 6 dicembre 1943, n. 21-B Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.
- 7 dicembre 1943, n. 23-B Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
- 13 dicembre 1943, n. 25-B Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.
- 13 dicembre 1943, n. 26-B Autorizzazione al Ministro per le finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.
- 28 dicembre 1943, n. 28-B Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dell'esercizio dei poteri del ministro della cultura popolare.
- 28 dicembre 1943, n. 29-B Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.
- 28 dicembre 1943, n. 30-B Istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione.

ANNO 1944

- 3 gennaio 1944, n. 1 Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.
- 3 gennaio 1944, n. 2 Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle comunicazioni dei poteri del direttore generale delle ferrovie dello Stato.
- 3 gennaio 1944, n. 3 Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.
- 3 gennaio 1944, n. 6 Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali.
- 3 gennaio 1944, n. 8 Modifiche all'ordinamento dello Stato maggiore del regio esercito.
- 6 gennaio 1944, n. 9 Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 10 gennaio 1944, n. 10 Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'articolo 68 del regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la Commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.
- 24 gennaio 1944, n. 18 Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».
- 24 gennaio 1944, n. 19 Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato.
- 24 gennaio 1944, n. 20 Norme integrative del regio decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8-B, concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.
- 27 gennaio 1944, n. 21 Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.
- 27 gennaio 1944, n. 24 Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.
- 20 gennaio 1944, n. 25 Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.
- 31 gennaio 1944, n. 28 Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni.
- 31 gennaio 1944, n. 29 Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.
- 11 febbraio 1944, n. 30 Provvedimenti circa il ritorno all'Amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo militare alleato.
- 11 febbraio 1944, n. 31 Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.
- 11 febbraio 1944, n. 32 Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno alla Amministrazione italiana di territori del regno già sottoposti al Governo militare alleato.
- 31 gennaio 1944, n. 33 Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, e non consegnati ai sottoscrittori.
- 31 gennaio 1944, n. 36 Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.
- 31 gennaio 1944, n. 37 Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.
- 31 gennaio 1944, n. 40 Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.
- 31 gennaio 1944, n. 41 Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.
- 31 gennaio 1944, n. 42 Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 31 gennaio 1944, n. 43 Temporanea deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- 31 gennaio 1944, n. 44 Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.
- 31 gennaio 1944, n. 45 Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.
- 27 gennaio 1944, n. 47 Norme concernenti le immatricolazioni ed i trasferimenti degli studenti presso le regie Università e istituti di istruzione superiore.
- 27 gennaio 1944, n. 50 Norme relative alla nomina dei rettori delle Università e dei presidi di facoltà e scuole.
- 27 gennaio 1944, n. 53 Modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito.
- 27 gennaio 1944, n. 54 Concessione della medaglia di benemerenzza per volontari di guerra al personale militare e civile che sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo nazionale.
- 31 gennaio 1944, n. 55 Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
- 31 gennaio 1944, n. 56 Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.
- 27 gennaio 1944, n. 58 Modifiche all'ordinamento didattico universitario.
- 25 febbraio 1944, n. 63 Passaggio del Commissariato generale dell'alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste.
- 2 marzo 1944, n. 66 Modifiche alle piante organiche della Corte d'appello di Bari e del tribunale di Brindisi.
- 2 marzo 1944, n. 67 Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.
- 2 marzo 1944, n. 69 Pagamento degli interessi dei buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.
- 2 marzo 1944, n. 70 Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 per cento (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 per cento (1902 e 1906) non riconsegnati.
- 2 marzo 1944, n. 71 Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del tesoro ordinari e di quelli del tesoro novennali 4 per cento 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.
- 2 marzo 1944, n. 74 Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.
- 13 marzo 1944, n. 78 Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 2 marzo 1944, n. 79 Modificazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina.
- 2 marzo 1944, n. 80 Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.
- 10 marzo 1944, n. 84 Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.
- 13 marzo 1944, n. 85 Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.
- 13 marzo 1944, n. 86 Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.
- 13 marzo 1944, n. 88 Modifiche al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.
- 16 marzo 1944, n. 89 Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.
- 16 marzo 1944, n. 90 Norme integrative del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.
- 2 marzo 1944, n. 93 Facoltà del Ministro per l'aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della regia aeronautica.
- 30 marzo 1944, n. 94 Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.
- 8 aprile 1944, n. 99 Estensione per causa di guerra, delle norme degli articoli 593 e 595 Codice procedura penale, circa l'applicazione della amnistia, dell'indulto e della grazia.
- 12 aprile 1944, n. 101 Norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici.
- 27 gennaio 1944, n. 102 Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.
- 3 aprile 1944, n. 104 Stato degli ufficiali della regia marina non presenti in servizio.
- 6 aprile 1944, n. 106 Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per l'approvvigionamento, la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.
- 6 aprile 1944, n. 108 Modifica delle norme integrative del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni ed infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 12 aprile 1944, n. 109 Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.
- 13 aprile 1944, n. 110 Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.
- 4 aprile 1944, n. 111 Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.
- 13 aprile 1944, n. 112 Modifiche all'articolo 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.
- 13 aprile 1944, n. 113 Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.
- 6 aprile 1944, n. 116 Attuazione dei compiti dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
- 13 aprile 1944, n. 118 Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.
- 13 aprile 1944, n. 119 Modifica all'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.
- 13 aprile 1944, n. 124 Rimpatrio dei marittimi sbarcati.
- 14 aprile 1944, n. 125 Modifica dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli enti comunali di assistenza.
- 12 aprile 1944, n. 127 Autorizzazione all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.
- 12 aprile 1944, n. 128 Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'articolo 19 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.
- 15 aprile 1944, n. 130 Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.
- 9 maggio 1944, n. 132 Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.
- 9 maggio 1944, n. 135 Istituzione della carica di Segretario generale della Croce Rossa italiana.
- 16 maggio 1944, n. 136 Modifica dell'articolo 2, comma primo, del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.
- 29 maggio 1944, n. 138 Norme integrative del regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26-B.
- 29 maggio 1944, n. 139 Modifica al regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, relativo allo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

- 29 maggio 1944, n. 141 Istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti del regno d'Italia.
- 9 maggio 1944, n. 143 Modifica dell'articolo 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e delle successive variazioni, sulla competenza degli ingegneri capi del Genio civile per i lavori di somma urgenza.
- 19 maggio 1944, n. 144 Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.
- 2 giugno 1944, n. 147 Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la finanza locale.
- 2 giugno 1944, n. 148 Modifiche al regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.
- 29 maggio 1944, n. 155 Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.
- 4 giugno 1944, n. 158 Modificazione all'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.
- 11 maggio 1944, n. 178 Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali.
- 10 agosto 1944, n. 180 Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
- 10 agosto 1944, n. 181 Modificazione di diritti metrici.
- 4 giugno 1944, n. 186 Suppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (339).

« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ». (Approvato dal Senato). (206).

« Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943 non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione ». (31).

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Annunzio di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Belloni, Targetti, Merloni, Ferrandi e Capalozza:

« Abrogazione del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato » (482).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata e distribuita alla Commissione competente.

BELLONI. Chiedo l'urgenza per l'esame di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ella intende illustrare brevemente questa sua richiesta?

BELLONI. Non è necessario, essa è evidente dopo le discussioni di ieri.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Sarà fissata nella seduta di lunedì la data per la relazione della Commissione.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Mi onoro di informare la Camera che, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1949, su sua proposta, sono state accettate le dimissioni rassegnate: dall'onorevole avvocato Giuseppe Perrone Capano, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione; dall'onorevole professore avvocato Girolamo Bellavista, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze; dall'onorevole avvocato Ezio Vigorelli, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra).

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1949, su sua proposta, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione, sono stati nominati Sottosegretari di Stato: per le finanze l'onorevole professore avvocato Francesco Colitto, deputato al Parlamento; per il tesoro (pensioni di guerra), l'onorevole avvocato Giovanni Giavi, deputato al Parlamento; per la pubblica istruzione, l'onorevole avvocato Mario Venditti, senatore della Repubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (339);

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	244
Voti contrari	85

(La Camera approva).

« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». (Approvato dal Senato) (206):

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	281
Voti contrari	48

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943 non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione » (31).

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	238
Voti contrari	91

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alliata di Montereale — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambroico — Ambrosini — Amicone — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcàini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Belloni — Bellucci — Bennani — Bensi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Biasutti — Bigiandi — Bonino — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Calasso Giuseppe — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Castelli Edgardo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

— Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Cocoli Irene — Chipstergi — Cimenti — Clerici — Clocciatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbine — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotani — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Dominè — Donatini — Dossetti.

Ermioni.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanelli — Fanfani — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli.

Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Girolami — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Candido — Greco Paolo — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lettieri — Lizzier — Lizzadri — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lupis.

Maglietta — Mancini — Maniera — Marabini — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martini Fanoli Gina — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteucci — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momioli — Mondolfo — Montelatici — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Ni-

cotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Parente — Parri — Pella — Pelosi — Perlingieri — Petrilli — Petrone — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Pirazzi Mafioletta — Poletto — Ponti — Pratolongo — Proia — Puccetti — Pucci Maria.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riceio Stefano — Riya — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Segni — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoletti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauero — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari.

Sono in congedo:

Artale.

Bersani.

Cagnasso — Cappugi — Cara — Carpano Maglioli — Casoni — Chieffi.

De Caro Raffaele — Del Bo — De Meo — Dugoni.

Giuntoli Grazia — Gui.

Helfer.

Lombardi Ruggero — Lucifredi.

Mannironi — Mastino Gesumiro — Maxia — Murdaca.

Paganelli — Pera — Pertusio.

Resta — Russo Perez.

Saggin — Sallis.

Togni — Tosato — Treves.

Veronesi — Vigo — Viola.

Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio risponderà alla seguente interrogazione presentata dall'onorevole Targetti al Presidente del Consiglio dei Ministri, « per sapere se corrisponde a verità, che il Ministro dell'interno, nel discorso tenuto il 3 aprile 1949 a Siena, abbia affermato, come è stato riferito da vari giornali, che le armi affidate alle forze dello Stato devono essere anche strumento di offesa ed abbia anche incitato tutti i poteri dello Stato, ed in primo luogo la magistratura, a condannare rapidamente e severamente i responsabili di una specificata pubblicazione periodica di cui il Ministro avrebbe preannunciata la denuncia, nell'evidente presupposto che l'autorità competente non abbia ritenuto di provvedervi.

« E per conoscere, in caso affermativo, se tali dichiarazioni di cui l'una sarebbe, in qualsiasi modo interpretata, di una tale gravità da non potersi neppure interamente valutare e l'altra denuncierebbe la più aperta ingerenza del potere esecutivo anche nell'amministrazione della giustizia, rispecchino il pensiero del Governo ».

L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Per essere più esatto, ho scritto e fissato sulla carta il mio pensiero.

L'onorevole Targetti chiede di sapere « se corrisponde a verità che il Ministro dell'interno, nel discorso tenuto il 3 aprile 1949 a Siena, abbia affermato, come è stato riferito da vari giornali, che le armi affidate alle forze dello Stato devono essere anche strumento di offesa ed abbia anche incitato tutti i poteri dello Stato e in primo luogo la Magistratura a condannare rapidamente e severamente i responsabili di una specificata pubblicazione periodica ».

No, onorevole interrogante, il testo ch'ella riferisce come riportato da vari giornali, non è esatto, anzi in qualche parte è, dagli stessi giornali, tendenziosamente deformato.

L'Agenzia A.N.S.A., immediatamente dopo il discorso, cioè nel pomeriggio di domenica, aveva diramato un testo, in cui le dichiarazioni del Ministro suonano come segue.

Circa l'uso delle armi: « È chiaro che di fronte a tentativi insurrezionali lo Stato si difenderà senza esitazioni; ho già dichiarato altre volte che le armi affidate alle forze dello Stato non costituiscono elementi decorativi ma mezzi di difesa e di offesa. Di fronte al diffondersi di voci di ricorso a mezzi illegali

per annullare il voto del Parlamento, affermo nettamente che lo Stato è in grado di difendere le libertà costituzionali ed è deciso a farlo ».

Dalle dichiarazioni fatte dal Ministro dell'interno appare chiaro anzitutto come l'ipotesi dell'impiego delle armi si riferisca al caso deprecato di un moto insurrezionale, mirante ad annullare la volontà del Parlamento; e vogliono essere tali dichiarazioni un monito preventivo che in caso di conati insurrezionali gli autori non si troverebbero di fronte ad una resistenza passiva delle forze dello Stato, ma ad una difesa attiva di cui subirebbero tutte le conseguenze.

Onorevoli colleghi, gli italiani non devono dimenticare la tragedia del 1922: è evidente che la Repubblica non ha né privilegi, né posizioni ereditarie, né regime di classe o di partito da difendere; difende la libertà di tutti, difende la democrazia parlamentare, difende il suffragio universale; di qui il suo diritto di essere forte nella legalità, il suo dovere di essere vigilante contro ogni tentativo di ricorso alla violenza per sovvertire le nostre libere istituzioni e instaurare lo Stato-partito.

Mi auguro che questo monito, il cui stile e la cui risolutezza si spiegano quando si pensi alle minacce che sono risuonate nelle due Camere durante la recente discussione di politica internazionale e alle agitazioni nel Paese, si dimostri superfluo; né io, né il Ministro dell'interno, né, penso, l'onorevole interrogante possiamo augurarci di meglio.

In quanto al secondo addebito mosso dall'interrogante al Ministro di « un'aperta ingerenza del potere esecutivo nell'amministrazione della giustizia », mi pare anch'esso infondato.

Il Ministro ha espresso la speranza che « tutti i poteri dello Stato, Magistratura compresa, si preoccupino della difesa della democrazia », con riferimento a una pubblicazione menzognera che, in momenti di tensione internazionale, poteva creare alla Repubblica italiana seri imbarazzi.

Gli organi dell'esecutivo denunciano; la Magistratura sentenza, nella sua indipendenza. Il Governo la rispetta, e nessun caso ci può venir rimproverato di illecito intervento, come accadde — e ne abbiamo anche esperienza personale — nel passato regime.

La difesa della democrazia, cioè della Costituzione e delle sue leggi è certo sentita da tutti i cittadini — magistrati compresi — come un dovere da compiersi in piena libertà e coscienza.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949.

Questo è il senso, questa è la portata delle dichiarazioni del Ministro; tanto è vero che, per sostenere il contrario, *l'Unità* del 7 corrente, nella scia di una pubblicazione de *La Repubblica*, del giorno avanti, ha ritenuto di dover inventare che « nel tentativo di minimizzare la gravità delle dichiarazioni di Scelba, De Gasperi ne ha fatto addirittura modificare il testo dal *Popolo* ». Ciò è completamente falso: il *Popolo* ha semplicemente riprodotto il testo dell'« A.N.S.A. »; ma da questa mistificazione risulta che, anche secondo il parere della stampa di estrema sinistra, le dichiarazioni genuine dell'onorevole Scelba non permettono l'interpretazione grave che ne dà l'interrogante.

Comunque, l'onorevole interrogante sa che con una frase si può impiccare un galantuomo. Si rilegga tutto il suo discorso, e si vedrà che il Ministro dell'interno, pur dimostrandosi, come è ovvio per la sua funzione di tutore dell'ordine pubblico, oltremodo sensibile innanzi agli indizi e ai pericoli — la notevole quantità di armi lubrificate scoperte anche in questi giorni, le violenze contro la libertà di lavoro accumulate negli ultimi mesi bastano già a dimostrare che tali pericoli non possono dirsi immaginari — ha riaffermato che egli si propone di superarli, in completa adesione al metodo di libertà e democrazia.

È la legge insomma che s'intende tutelare contro l'illegalismo, sono le libertà, compresa quella del lavoro, che si vogliono difendere contro la violenza faziosa, è la Costituzione che si vuole salvaguardare contro ogni sovvertimento, da qualunque parte esso venga.

« Al Partito comunista — ha concluso il Ministro Scelba — chiediamo soltanto che esso consideri anche per sé come un imperativo categorico il rispetto della legge della democrazia ».

Onorevoli colleghi, io ricordo parecchi Ministri dell'interno, che nei loro discorsi furono forse più sinuosi e più vellutati dell'amico Scelba, ma nessuno che più di lui o come lui fosse così appassionato nel difendere, al Governo e fuori del Governo, la libertà; nessuno che avendo in gioventù depiorata la fatale debolezza dei cosiddetti uomini abili e poi sperimentato come antifascista l'arbitrio crudele dello Stato-partito, sentisse come lui l'impegno di salvare la libertà nella più ampia giustizia sociale. (*Vivissimi applausi al centro*).

Onorevoli colleghi, non indugiamo su delle frasi, come si trattasse di ermeneutica

critica; guardiamo all'intimo delle cose, guardiamo al Paese.

Il Paese ha bisogno di rinascere e vivere, e non vive se non v'è la disciplina della legge.

Questo principio vitale, supremo, quest'esigenza inderogabile di ordine e di lavoro è la legge ferrea nel destino di ogni popolo. La storia ci insegna ch'essa si attua inesorabilmente col consenso o con la forza.

Noi democratici abbiamo l'impegno e l'orgoglio di arrivare alla meta col suffragio popolare e nella libertà dei partiti.

Onorevoli colleghi, accompagnateci su questa via, perché è la via della dignità politica, del progresso morale e della pace tra le classi e tra le Nazioni. (*Vivissimi prolungati applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io debbo anzitutto ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio della risposta che egli ha voluto dare, di persona, alla mia interrogazione. Vorrei ringraziarlo anche di un certo ritardo nel rispondere, perché questo ritardo, che non era giustificato dalla natura della mia interrogazione la quale si limitava a domandare se alcune frasi attribuite al Ministro degli interni erano state dette e se il Governo ne condivideva il significato e la portata, e quindi avrebbe potuto avere un'immediata risposta, questo ritardo è venuto a confermare l'importanza della interrogazione stessa nei riguardi della politica interna del Governo.

In quanto al contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, una parte di esso mi trova del tutto consenziente; ed è quando egli dice che non è il caso di perdersi in indagini su delle frasi, che non è il caso di abbandonarsi ad esercizi di ermeneutica, ecc.

Onorevole De Gasperi, è proprio perché non è il caso di andare ad esaminare il sostantivo e l'aggettivo, e non è il caso di fare sforzi di interpretazione, è proprio per questo che noi abbiamo messo in rilievo ed insistiamo a mettere in rilievo tutta la gravità delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Scelba. Io non esaminerò le frasi una per una, appunto perché è tutto il discorso che per la sua costruzione, il suo tono, assume una particolare importanza e gravità. A questo proposito, anzi, mi permetta, onorevole De Gasperi, di dirle (del resto so benissimo che questo mio rilievo la lascerà indifferente) che è un discorso quasi da aspirante alla Presidenza del Consiglio (*Si ride*). Sì, perché

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

la pratica parlamentare ci insegna che in tempi di elezioni, i Ministri, siccome sono candidati, sono costretti a parlare di tutti gli argomenti che si agitano in quel momento; ma fuori del periodo elettorale è sempre stata buona regola che nei loro discorsi i ministri si occupassero quasi esclusivamente delle questioni inerenti al loro dicastero. L'onorevole Scelba invece ha fatto un discorso (onorevole De Gasperi, non se ne preoccupi, giacché, nonostante tutto, io credo che ella abbia ancora nel suo partito una posizione così salda e così forte da non avere preoccupazioni di questo genere) un discorso in cui comincia ad occuparsi, e non la finisce più, di politica estera, lui, ministro degli interni! Eppoi ad un certo momento dice anche che, «in quanto a sciogliere il Parlamento, nessuno deve farsi illusioni, perché lo faremo vivere, il Parlamento, fino alla fine della legislatura», dice, cioè, cosa da Presidente del Consiglio. Ecco perché tutto quello che in questo discorso è detto ha un significato, un valore che non può essere trascurato.

L'onorevole De Gasperi ha detto che la frase che io ho riportato nella prima parte della mia interrogazione, non gli sembrava corrispondere a verità. Io non voglio fare questioni sopra un testo o sopra l'altro. Io mi sono trovato in questa situazione. A Milano il *Popolo* non la riportava. A Firenze, nel *Mattino* l'ho trovata. A Roma, nel *Messaggero* non c'era.

Ma, lasciamo senza commento questa varietà di edizioni e prendiamo la frase così come ufficialmente è stata ammessa, è stata riconosciuta, perché ciò rende più brevi le mie dichiarazioni.

Onorevole De Gasperi, ella non può meravigliarsi che quelle parole abbiano prodotto la impressione da noi denunciata e lamentata. Se fossimo stati soltanto noi socialisti, e voi colleghi comunisti, a riportare una tale impressione, allora sì, la vostra interpretazione, signori del Governo e colleghi della maggioranza, sarebbe giusta. Ma un turbamento non è avvenuto fra noi o fra i comunisti. Del resto come farebbero a turbarsi, per delle frasi, uomini che sono passati attraverso tante lotte, che hanno dimostrato di sapere sfidare tanti pericoli, che hanno rischiato la vita; come volete che si turbino per delle parole che in generale non precedono né accompagnano l'azione ma, caso mai, la seguono, quando cioè si vuole tentare una giustificazione di arbitri già commessi?

Il turbamento è avvenuto in mezzo a voi. Dico a voi per dire in mezzo alla compagine

ministeriale. Tutti i colleghi lo sanno. Basta aver letto i giornali del martedì o del mercoledì della settimana scorsa: l'*Umanità*, la *Voce Repubblicana* ed anche giornali liberali. Perché vi sono state queste doglianze non nel nostro, ma nel vostro campo? Evidentemente per il tono di tutto il discorso ed anche per quelle parole a cui ella, onorevole De Gasperi, con quella sua abilità (se ella non fosse così abile non starebbe a quel posto; non so quanto ci starà ancora, ma certo è che per esserci stato tanto le è occorsa un'abilità eccezionale, fuori del comune) con quella sua particolare abilità ha cercato togliere valore. E questo tentativo ha il suo significato politico.

Avendo l'onorevole Scelba detto che le armi dello Stato non servono soltanto per la difesa, ma anche per l'offesa, l'onorevole De Gasperi ha detto: «Ma questo si riferisce a quando ci sia la guerra civile, quando ci sia l'insurrezione». Ma lasciatemi dire che sarebbe proprio un curioso eufemismo dire — quando ci sia l'insurrezione, la guerra civile — che le armi si adoperano oltre che per la difesa anche per l'offesa! In un vero e proprio conflitto è difficile difendersi senza offendere! E chi può seriamente distinguere in episodi di guerra civile la difesa dall'offesa? Quindi è un'affermazione che non ha nessun significato, quella di dire: «Badate, il nostro Ministro dell'interno ha inteso dire soltanto che il giorno in cui ci sia una insurrezione, le armi serviranno anche per offendere».

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Ella sa che nel 1922 furono posti soltanto alcuni cavalli di Frisia a Roma. Vuol dire che oggi non si avrebbe quello stato d'animo, qualora la cosa si verificasse. (*Commenti al centro*).

TARGETTI. Veda, onorevole De Gasperi — non si rallegrino troppo presto i colleghi della maggioranza — allora quelle armi non servirono per offendere, come non servirono neppure per difendersi, perché lo Stato non aveva nessuna intenzione di difendersi, perché il grande ardore delle eroiche camicie nere fu quello di espugnare Roma quando il Governo ne aveva ormai spalancato le porte; se no esse a Roma non sarebbero entrate, ricordatelo, onorevoli colleghi della maggioranza (*Approvazioni*). L'eroismo consistè tutto nell'entrarci dopo che la monarchia dei Savoia, alleata col fascismo, aveva provveduto ad assicurarne l'ingresso trionfale. (*Applausi*).

A me rincresce fare una citazione che ricorda i tempi più tristi attraversati dal

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

nostro Paese, tempi che i disgraziati giovani che si vedono nella fotografia di un recente, strano episodio (reso rispettabile soltanto dalla maestà della morte) non conoscono, (è soltanto in questa loro grande ignoranza del passato che si può trovare un'attenuante alle loro aberrazioni); ma io, onorevole De Gasperi, devo ricordarle una frase che illumina e non certo favorevolmente la parola del suo Ministro dell'interno. L'onorevole Scelba ha detto che le forze di polizia, giacché si riferisce a queste, devono non soltanto servire per la difesa, ma anche per l'offesa. Ebbene, ci fu un altro che, dallo stesso posto dell'onorevole Scelba, si esprime proprio nello stesso modo, onorevoli colleghi; ci fu altri che disse: «La differenza fra lo Stato liberale — questa è per voi, egregi colleghi del Gruppo liberale — e lo Stato fascista consiste precisamente in ciò: che lo Stato fascista non solo si difende, ma attacca».

Onorevole De Gasperi, bastava che al Ministro Scelba fosse venuta l'idea di sostituire alla parola «offende» la parola «attacca»...

(Vivi applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra).

Voci al centro. Non attacca! Non attacca!

TARGETTI. Onorevoli colleghi, questa vostra piuttosto rumorosa dimostrazione mi convince proprio che ho detto bene. *(Si ride).*

Una voce al centro. Si contenta di poco!

TARGETTI. Non è poco. È molto.

Infine l'onorevole De Gasperi si è riferito alla questione dell'ingerenza, da noi addebitata al Ministro dell'interno, nell'opera della giustizia.

Ho sentito a questo punto una differenza nel tono della voce dell'onorevole De Gasperi; è una sfumatura, ma non senza significato. La cosa si spiega perché questa parte del discorso dell'onorevole Scelba si difende anche peggio. È tutto dire! Ma come, onorevoli colleghi, ve lo domando pur sapendo che non mi potete rispondere, ma come è possibile non convenire che quando il Ministro dice che si devono punire rapidamente e severamente fatti che egli stesso specifica, che egli stesso indica come reati di stampa, dice, né più né meno, che cosa deve fare la Magistratura? Egli indica, ordina che cosa deve fare la magistratura in un caso specifico! *(Commenti al centro)* Nel genere, onorevoli colleghi, e nella specie, si indica quello che si vuole che la Magistratura faccia. Io non posso abusare della tolleranza dell'onorevole Presidente e della vostra, ma avrei una gran voglia di dimo-

strarvi tutta la stranezza della pretesa, illecita in se stessa e stranissima per evidenti ragioni giuridiche. Onorevole De Gasperi, se ci fosse l'onorevole Grassi al banco del Governo, lo pregherei di dire una parola all'orecchio del Ministro Scelba perché prima di occuparsi di questioni giuridiche ci pensasse un po' più e si consultasse con lui. Eviterebbe di dire cose che se non riguardassero un argomento così grave, ci si potrebbe scherzare intorno! Si è detto che nella famosa vignetta delle *Vie nuove* ci sono gli estremi del reato. Di quale? Forse di quello previsto dall'articolo 656 del Codice penale: «Diffusione di notizie false o tendenziose», punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 3.000 lire? Non si prenda la cosa in tragico! Non si può fare un dramma per una contravvenzione, giacché si tratta proprio di una contravvenzione!

L'altra ipotesi sarebbe quella di atti tali da turbare le relazioni con un Governo estero. Io sarei curioso di sapere qual'è questo Governo estero! La Russia? Non fatemi fare come l'onorevole Scelba, non fatemi entrare nella politica estera... Ma, in quanto alle relazioni con la Russia ci pensate voi del Governo, e tutti ricordano certe dichiarazioni del Ministro degli esteri che non erano sicuramente le più atte a mantenere le buone relazioni con questo Stato! Sicché non riesco a capire che cosa si è voluto dire! Ecco come si spiega che i due redattori responsabili di quella rivista siano stati chiamati al *redde rationem* da un commissario il quale aveva sul tavolo un biglietto del Ministero dell'interno che certamente gli segnalava il caso ma che, poveretto, non sapeva dove mettere le mani, non sapeva come fare a riscontrare gli estremi di un reato, in quella vignetta. Ma il lato un po' umoristico della questione non deve farcene perdere di vista il lato grave, cioè l'invito alla Magistratura di esercitare una determinata azione, di agire in un determinato modo contro determinati individui.

Infine io devo ricordarle, onorevole De Gasperi, non perché ella possa convenirne con me in questa pubblica seduta, ma perché ella lo tenga presente nei rapporti fra Ministro e Presidente del Consiglio, che l'onorevole Scelba è... un recidivo. Non trovo altra parola. Ricordate la famosa circolare del 19 luglio? Certamente la ricordate tutti. Ebbene, onorevoli colleghi, in quella circolare c'era scritto: «Invitarsi nuovamente la signoria vostra (i prefetti) ad agire con urgenza contro i reati di agitazioni sindacali». Un invito... rinnovato...

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

DI VITTORIO. Fu assolto anche allora. È un imputato che è assolto sempre. (*Com-menti*).

TARGETTI. Un invito al quale seguivano istruzioni precise anche per la Magistratura.

Questo dimostra, onorevole De Gasperi, che il Ministro Scelba avrà tutte le qualità che volete, ma certo non ha affatto la cognizione di quelli che sono i poteri del Ministro dell'interno, né dei rapporti fra il Governo e la Magistratura.

Mi affretto alla conclusione dicendo, a sostegno di queste nostre osservazioni, che se è un socialista che si trova a farle, le avrebbe potute fare egualmente anche un appartenente al partito liberale. Questi avrebbe, per esempio, potuto dire: « Il Ministro Scelba aveva il diritto e il dovere di annunciare che le forze di polizia, di cui è a capo, intendono vigilare e prevenire tutte le manifestazioni illegittime del partito comunista intervenendo prontamente a difesa della libertà dei cittadini. Ma non è pertinente alle sue funzioni il suo vasto teorizzare sul come devono essere interpretate le leggi dello Stato! ».

Un liberale anche altra cosa cosa avrebbe potuto dire, a proposito della frase del Ministro Scelba (che il Presidente del Consiglio ha cercato di giustificare) che le armi della polizia non sono elemento di decorazione (quando da tutte le parti si deve deplorare che delle vittime ci siano state in conseguenza dell'uso, da parte della polizia, di quelle armi; quando ci sono delle famiglie in lutto che vi possono dire: lo sappiamo bene che quelle armi non sono elemento decorativo, la frase è certamente fra le più infelici). Comunque, a proposito di quella frase, un liberale avrebbe potuto dire: « la difesa sta bene, ma perchè l'offesa? Lo Stato non deve offendere nessuno. Può e deve prevenire i reati, ma non può fare uso delle armi che per difendersi contro chi le usa contro i suoi agenti. Non esiste un diritto dello Stato di fare il processo alle intenzioni. Non si può ammettere il diritto dello Stato di scattare all'offesa contro chi si presume che possa domani offendere ».

Questa non è un'interpretazione di noi socialisti o comunisti. Non è una nostra pretesa, ma una pretesa liberale.

Infine un liberale, che non avesse nessuna simpatia né per i comunisti né per i socialisti, avrebbe potuto aggiungere: « Il Ministro Scelba non può togliere al partito comunista il diritto di cittadinanza, pri-

varlo di quella libertà di cui godono tutti gli altri. Sarebbe difficile farlo (potrebbe dirci un liberale) finché esistono in Italia forze politiche capaci di sentire l'esigenza della libertà come valida anche per gli avversari ».

Avrebbe potuto infine, questo seguace della ideologia liberale, aggiungere per quanto riguarda l'ingerenza sulla magistratura: « È compito della magistratura colpire i comunisti, se si vogliono colpire non per le idee che professano ma per i reati che eventualmente commettono, e giudicare se sia abusiva o legittima l'utilizzazione da parte dei comunisti di certi locali che lo Stato ritiene di poter rivendicare; compito della magistratura e non del Ministro ».

Questo avrebbe potuto dire un liberale. Tanto è vero che l'ha detto uno fra i più autorevoli giornalisti liberali, Enrico Mattei, nella *Gazzetta del popolo*, che è un giornale — come sapete — non certo sospettabile di filo-comunismo o di filo-socialismo! Pensieri e parole di un liberale.

Questo vi dimostra, onorevole De Gasperi, la moderazione con la quale vi abbiamo mosso questa critica e la ragione per la quale noi saremo costretti a ridiscutere in pieno questo grave ed importante argomento, in altro momento.

« In questo scorcio di lavori parlamentari non potevamo sperare altro che di poter dare svolgimento ad una interrogazione; ma dovete riconoscere che il problema della politica interna in Italia è di tale importanza che ben altro mezzo di intervento parlamentare esso richiede perché lo svolgimento dell'argomento assuma l'importanza ed abbia la larghezza che gli sono necessarie.

Riprenderemo questo argomento e lo discuteremo in pieno, sotto una forma o sotto un'altra, in maniera che ciascuno dei componenti la Camera fissi la sua posizione, ciascuno assuma la sua responsabilità per oggi e per domani.

Ora siamo alla fine dei nostri lavori, siamo nell'imminenza di sospendere i nostri lavori per le consuete vacanze pasquali. Onorevoli colleghi...

Una voce al centro. Buona Pasqua

TARGETTI. Sì: buona Pasqua. E questo non sia un motivo retorico. Auguriamoci tutti che sia una Pasqua per tutti serena. Felice no, perché la vita è fatta così. Vi sono tante ragioni di tristezza, di dolore che non si possono superare, avversità che non si possono dominare. E poi in mezzo a noi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

nel nostro Paese, troppe sofferenze, troppe miserie sbarrano il passo alla felicità.

Ma sia almeno una Pasqua di pace. Ed anche dopo, ciascuno di noi faccia tutto quello che può perché le lotte rese inevitabili, ed anche aspre, da contrasti di interessi e di idee, rispettino quelle forme che rappresentano una esigenza della civiltà!

Tutti noi, non faccio esclusione per nessuna parte, questo dovere dobbiamo sentire!

Ma, onorevole De Gasperi, la nostra sarebbe una finzione se dicessimo di ritenere, sarebbe un'illusione se ritenessimo possibile che si possa raggiungere questo scopo se dall'alto si continuerà a parlare un linguaggio duro, aspro, iroso! Continuando così, ogni parola, ogni augurio di distensione sarebbe borsa retorica, sarebbe ipocrisia, alla quale nessuno di noi — ve l'assicuro — si presterebbe! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge per il quale l'onorevole Ministro dell'agricoltura chiede l'urgenza.

È stata fatta da varie parti, privatamente, la proposta di non continuare i lavori stasera, ma di riprenderli lunedì. (*Commenti*).

A meno che la Camera non decida in contrario, poiché l'onorevole Ministro ha richiesto l'urgenza, io devo dare ai lavori uno svolgimento conforme a questa richiesta.

Perciò, se non vi sono opposizioni, la prossima seduta si terrà lunedì alle 15,30, per la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che vi è una possibilità di occupazione per tanta gente che aspetta lavoro e credo che il sacrificio da affrontare per la discussione di questo disegno di legge sia ampiamente giustificato.

Se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere:

1°) se sono a conoscenza che nella notte tra il 3 e il 4 aprile 1949 a Mazara del Vallo è misteriosamente deceduto in camera di sicurezza il lavoratore quarantaseenne La Rosa Francesco, fermato dai carabinieri il 3 aprile 1949;

2°) se risponde a verità la voce, secondo la quale l'autorità abbia comunicato alla famiglia dell'estinto la notizia della morte dopo che il cadavere era stato seppellito;

3°) quali misure siano state predisposte per accertare le cause del misterioso decesso che ha vivamente commosso l'opinione pubblica siciliana;

4°) se non ritengono opportuno procedere ad una inchiesta che valga ad appurare i metodi seguiti dalla pubblica sicurezza e dall'Arma dei carabinieri nei riguardi di cittadini trattenuti a loro disposizione durante le indagini dirette ad accertare la presunzione di colpevolezza.

« LA MARCA, GRAMMATICO, PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali ancora non si è provveduto alla liquidazione della pensione a favore del reduce Luigi Del Greco fu Raffaele, da Bonifro (Campobasso), affetto da grave malattia contratta in servizio, che si aggrava sempre più.

« Questo caso, particolarmente doloroso, è stato più volte, ma sempre inutilmente, segnalato, con gravissimo pregiudizio dell'interessato che versa in condizioni economiche disagiatissime ed è bisognoso di tutto.

« CAMPOSARCUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se è a sua conoscenza che il commissario straordinario, designato con decreto del 18 marzo 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1949) a reggere il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), abbia rivestito la carica di segretario politico e amministrativo del fascio del comune stesso, sia stato sciarpa littorio e a suo tempo sottoposto a giudizio di epurazione e condannato;

2°) se intenda revocare tale nomina che suona disprezzo e insulto per tutto l'antifascismo della provincia di Reggio Calabria.

« TERRANOVA RAFFAELE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1949

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non sia il caso di autorizzare i provveditori agli studi a disporre il pagamento di un congruo acconto agli insegnanti collocati a riposo dal 1° ottobre 1948, tenuto presente che non sono ancora organizzati gli uffici centrali e periferici per la liquidazione delle pensioni, per cui gli interessati dalla data di collocamento in pensione sono rimasti privi di qualsiasi emolumento. (La interrogante chiede la risposta scritta).

« TITOMANLIO VITTORIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non sono stati stanziati i fondi necessari per la sistemazione economica del personale non di ruolo dei convitti dello Stato; e per conoscere le ragioni per le quali non è stato dato l'assetto giuridico a detto personale sulla base della circolare ministeriale n. 5792-D.V. del 15 novembre 1948. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« MAGLIETTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e

svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,20.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì
11 aprile 1949.*

Alle ore 15,30:

Discussione del disegno di legge:

« Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi. (Urgenza). (Approvato dal Senato). (466). — (Relatori: Lazzati e Marengi, per la maggioranza, e Grifone, di minoranza).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI